Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 275

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 6 ottobre 1983

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Sono in corso di spedizione i moduli di c/c postale, predisposti per il rinnovo degli abbonamenti alla Gazzetta Ufficiale 1984.

I Signori Abbonati sono pregati di affrettarsi a versare l'importo (salvo conguaglio) indicando nella causale il tipo e il periodo desiderati.

Si assicureranno in tal modo la continuità dell'abbonamento e la tempestiva registrazione di eventuali variazioni.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 5 ottobre 1983, n. **529**.

Norme per la rilevazione e la sanatoria delle opere edilizie abusive.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerato che il fenomeno dell'abusivismo edilizio, che ha assunto nel corso degli anni proporzioni così rilevanti da compromettere un ordinato assetto del territorio, esige un improcrastinabile intervento di regolarizzazione del patrimonio edilizio, ai fini di un reale recupero urbanistico;

Ritenuto inoltre che la rilevazione del patrimonio edilizio renderà possibile ricondurre nell'area della imposizione fiscale un consistente numero di costruzioni, mediante la previsione della iscrizione in catasto delle opere abusive sanate;

Rilevato infine che mediante l'istituto della concessione in sanatoria a titolo oneroso si realizza una sostanziale perequazione nei confronti di coloro che hanno costruito in forza di un regolare titolo abitativo;

Ritenuta pertanto la straordinaria necessità ed urgenza di disciplinare con efficacia immediata il regime di sanatoria per gli abusi commessi, al fine di evitare un ulteriore espandersi del fenomeno, prevedendo altresì un rafforzamento del sistema sanzionatorio nei confronti di coloro che non si avvalgono delle misure previste;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 ottobre 1983;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, delle finanze e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Possono conseguire la concessione o l'autorizzazione in sanatoria, fatti salvi i diritti dei terzi, i proprietari di costruzioni e di altre opere iniziate, anche se non ultimate, alla data di entrata in vigore del presente decreto ed eseguite:

a) senza licenza o concessione edilizia o senza autorizzazione a costruire, prescritte da norme di legge o di regolamenti, ovvero in difformità dalle stesse;

b) in base a licenza o concessione edilizia o autorizzazione illegittima, anche se non annullata, decaduta o comunque divenuta inefficace.

2. Alla richiesta di sanatoria ed agli adempimenti relativi possono altresì provvedere coloro che avessero titolo ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, a chiedere la concessione edilizia o l'autorizzazione, nonché, salvo rivalsa nei confronti del proprietario, gli aventi diritto all'uso e al godimento della costruzione o dell'opera a titolo reale.

3. Agli effetti del presente decreto le opere iniziate possono essere ultimate, limitatamente al completamento dei piani già costruiti e di quello in corso di costruzione, purché siano completate le strutture portanti, ovvero, nel caso di opere non destinate a fini residenziali, limitatamente alle volumetrie già individuate.

4. Restano validi gli atti nonché i provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni dell'articolo 6 del decreto-legge 31 luglio 1982, n. 486, e dell'articolo 9 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, non convertiti in legge ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti sulla base delle medesime disposizioni anche ai fini dei provvedimenti che i comuni, in ordine alle richieste di sanatoria già presentate, dovranno adottare per la definitiva determinazione dell'oblazione ai sensi del presente decreto. Le somme riscosse a titolo di acconto sono versate, a cura dei rispettivi comuni, al conto corrente postale di cui al terzo comma del successivo articolo 5.

Art. 2.

1. I soggetti di cui al primo ed al secondo comma del precedente articolo 1 conseguono la concessione o l'autorizzazione in sanatoria delle opere abusive previa corresponsione di una somma, a titolo di oblazione, determinata, con riferimento alla parte abusivamente realizzata, ivi compresa quella di cui al terzo comma del medesimo articolo 1, in una misura percentuale del contributo di concessione di cui all'articolo 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, secondo le prescrizioni di cui alla allegata tabella, in relazione al tipo di abuso commesso e al tempo in cui l'opera abusiva è stata realizzata.

2. In ogni caso, anche nelle ipotesi in cui ai sensi delle norme vigenti la concessione o l'autorizzazione è parzialmente o totalmente gratuita, la somma dovuta a titolo di oblazione è determinata con riferimento al contributo di concessione stabilito alla data di entrata in vigore del presente decreto per le nuove costruzioni.

3. Il contributo di concessione da prendere come base di calcolo per la determinazione dell'oblazione non può essere, comunque, inferiore a L. 15.000 al metro quadrato.

Art. 3.

1. Le opere di cui al precedente articolo 1 non sono suscettibili di sanatoria qualora, anche dopo gli eventuali provvedimenti di recupero urbanistico di cui al successivo articolo 4, persista il contrasto:

a) con la legge 2 febbraio 1974, n. 64, e successive integrazioni e modificazioni, salvo quanto disposto dall'ultimo comma del presente articolo;

b) con le norme urbanistiche che prevedano la destinazione a edifici pubblici o a spazi pubblici;

c) con gli interessi della difesa militare e della sicurezza interna;

d) con le norme poste a salvaguardia del nastro stradale o autostradale, quando le opere stesse costituiscano minaccia alla sicurezza del traffico.

2. Per le opere eseguite da terzi su aree di proprietà dello Stato o di enti pubblici territoriali il rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria è subordinato anche alla disponibilità dell'ente proprietario a concedere a titolo oneroso l'uso del suolo dove insiste la costruzione.

3. Per le opere eseguite su terreni o edifici soggetti, in base a leggi statali o regionali, a vincoli imposti a tutela di interessi artistici, storici, paesistici, ambientali, idrogeologici e ad ogni altro vincolo, le concessioni o le autorizzazioni in sanatoria non possono essere rilasciate senza il parere delle competenti amministrazioni, ai sensi delle norme vigenti.

Art. 4.

1. Gli insediamenti avvenuti in tutto o in parte abusivamente, fermi restando gli effetti della mancata presentazione dell'istanza di sanatoria previsti dal successivo articolo 8, possono formare oggetto di apposite varianti agli strumenti urbanistici al fine del loro recupero urbanistico.

2. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, disciplinano con proprie leggi la formazione delle varianti per il recupero urbanistico, che sono consentite a condizione che:

a) sussista la possibilità di realizzare una soddisfacente dotazione di opere di urbanizzazione, se queste sono insufficienti;

b) l'insediamento abbia una rilevanza sociale ed economica, da valutare in riferimento alla sua utilizzazione, tale da giustificarne il recupero;

c) si tratti di insediamenti che non contrastino con interessi di carattere artistico, storico, paesistico, ambientale, idrogeologico;

d) sia possibile realizzare un razionale inserimento dell'insediamento nel territorio e nell'organismo urbano.

3. La legge regionale stabilisce:

1) i criteri e i termini ai quali devono attenersi i comuni per la individuazione e la perimetrazione degli insediamenti abusivi;

2) i casi in cui l'adozione delle varianti è obbligatoria e quindi non sottoposta ad autorizzazione regionale;

3) in quali casi si deve imporre la formazione di consorzi o comparti obbligatori fra proprietari di aree e manufatti ai fini della ripartizione di oneri e vantaggi derivanti dall'attuazione della variante;

4) la formazione di un piano finanziario di massima.

4. In luogo della indennità di esproprio il comune può assegnare, ai proprietari di lotti di terreno che a seguito delle varianti di cui al primo comma risultino vincolati a destinazioni pubbliche, equivalenti lotti di terreni disponibili nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, perché questi vi costruiscano, singolarmente o riuniti in cooperativa, la propria prima abitazione.

5. Ai fini del comma precedente i comuni che procedono alla adozione delle varianti di cui al presente articolo devono provvedere, anche se non obbligati ai sensi delle norme vigenti, alla formazione dei piani di zona previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167, senza tener conto del limite massimo del 40 per cento di cui all'articolo 2, comma terzo, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, ovvero procedere agli opportuni ampliamenti dei piani già approvati.

6. I soggetti abitanti, a titolo di proprietà o di locazione decorrente da data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto, in edifici dei quali è prevista la demolizione a seguito dell'approvazione degli strumenti di recupero urbanistico, possono chiedere la assegnazione in locazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, purché abbiano i requisiti di legge. In tal caso, a parità di punteggio nella graduatoria di assegnazione, i soggetti medesimi sono preferiti.

Art. 5.

1. I soggetti di cui al primo e secondo comma del precedente articolo 1 presentano al comune domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, corredata della prova dell'eseguito versamento di una somma a titolo di acconto sulla oblazione nella misura indicata nell'allegata tabella.

2. Alla domanda devono essere allegate:

a) una descrizione delle opere per le quali si chiede la concessione o l'autorizzazione in sanatoria;

b) una apposita dichiarazione, corredata di documentazione fotografica, dalla quale risulti lo stato dei lavori relativi e, quando il volume dell'opera abusiva superi i 450 metri cubi, una perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere rilasciata da un geometra, un ingegnere o un architetto iscritto agli albi professionali;

c) ogni ulteriore documentazione ritenuta idonea allo scopo.

3. Il pagamento dell'acconto è effettuato mediante versamento sul conto corrente postale n. 321000 intestato alla Tesoreria centrale dello Stato - Via XX Settembre, 97 - Roma, per la successiva imputazione ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione delle entrate del bilancio dello Stato con la denominazione « Proventi derivanti dalla sanatoria degli abusi edilizi ». Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Determinato in via provvisoria l'importo complessivo della oblazione dovuta, l'interessato integra ove necessario la domanda a suo tempo presentata e provvede con le medesime modalità di cui al terzo comma al versamento del 90 per cento dell'importo medesimo in due rate, delle quali la prima, da versare entro il 31 marzo 1984, pari al 55 per cento dell'intero importo compreso l'acconto di cui al primo comma, e la seconda, da versare entro il 30 ottobre 1984, pari al 35 per cento.

5. Il comune, esaminata la domanda di concessione o di autorizzazione, invita, ove lo ritenga necessario, l'interessato a produrre l'ulteriore documentazione; quindi determina in via definitiva l'importo della oblazione e rilascia, nei casi previsti, la concessione o l'autorizzazione in sanatoria.

6. L'interessato provvede al versamento della somma a conguaglio, con le medesime modalità di cui al terzo comma, contestualmente al ritiro della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria.

7. Il sindaco è tenuto, entro sessanta giorni dall'avvenuto versamento del saldo, ad inviare all'ufficio tecnico erariale, ai fini delle formalità di accatastamento, il provvedimento che determina definitivamente l'oblazione con l'indicazione delle opere sanate.

8. Il ricavato dei pagamenti riscossi nel 1984 resta attribuito per il novanta per cento all'erario e per il dieci per cento è devoluto ai comuni nei quali l'abuso è stato commesso. Della quota destinata all'erario, il diciassette per cento è attribuito al fondo per la perequazione della finanza locale relativo al medesimo anno.

9. Per gli anni successivi i proventi saranno ripartiti con legge finanziaria, destinando il 15 per cento degli stessi al finanziamento di interventi di competenza dei comuni ed assicurando in ogni caso il 75 per cento dei proventi medesimi all'erario ed il 10 per cento ai comuni nei quali l'abuso è stato commesso.

10. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno, sono determinate le modalità per il versamento ai comuni della quota di loro spettanza, previa idonea certificazione dagli stessi fornita.

Art. 6.

1. La presentazione entro il termine prescritto della domanda diretta ad ottenere la sanatoria di opere abusive, accompagnata dall'attestazione del versamento della somma di cui al primo comma dell'articolo 5, sospende l'azione penale e il procedimento per le sanzioni amministrative.

2. Il rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria estingue i reati contravvenzionali, anche connessi, e non si applicano le sanzioni amministrative, ivi comprese le pene pecuniarie e le sovrattasse previste per le violazioni delle disposizioni in materia di imposte sui redditi relativamente ai fabbricati abusivamente eseguiti, sempre che le somme dovute a titolo di oblazione siano state corrisposte per intero.

Art. 7.

1. Qualora, ai sensi del precedente articolo 3, le opere, per le quali è stata presentata la domanda, non possano conseguire la sanatoria, le somme versate sono rimborsate all'interessato, maggiorate degli interessi calcolati in misura corrispondente a quella prevista per il rimborso delle imposte dirette a partire dalla data in cui le somme in questione sono state versate. Le modalità per richiedere ed ottenere il rimborso sono fissate con decreto del Ministro del tesoro.

2. E' escluso ogni rimborso nel caso in cui la misura dell'acconto risulti superiore a quella dovuta a titolo di oblazione, salvo che vi sia stato errore materiale.

3. Ove le opere non possano conseguire la sanatoria, i reati contravvenzionali si estinguono e non si applicano le sanzioni amministrative consistenti nel pagamento di una somma di denaro se l'interessato dichiari, secondo le modalità che saranno fissate con il decreto di cui al primo comma, di rinunciare a titolo di oblazione al rimborso delle somme versate.

Art. 8.

1. La mancata presentazione entro il termine prescritto della domanda di concessione in sanatoria di opere abusive realizzate in totale difformità o in assenza di licenza o concessione ovvero la presentazione di una domanda che, per la rilevanza delle omissioni o delle inesattezze riscontrate, debba ritenersi dolosamente infedele comportano, salve le disposizioni di cui agli articoli 15 e 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, per il proprietario dell'opera o per l'autore della domanda infedele l'obbligo del pagamento di una somma di danaro nella misura pari a quelle dovute a titolo di oblazione a norma della tabella allegata al presente decreto. L'omesso versamento delle somme dovute equivale a mancata presentazione della domanda.

2. Per le opere abusive diverse da quelle indicate al precedente comma, la tardiva presentazione della domanda di sanatoria, entro e non oltre il 31 dicembre 1983, comporta il pagamento di una somma pari al doppio dell'importo che sarebbe stato dovuto a titolo di oblazione.

3. Gli atti giuridici tra vivi aventi per oggetto diritti reali relativi ad edifici o loro parti abusivamente realizzati sono nulli ove da essi non risultino gli estremi della concessione rilasciata in sanatoria a norma del presente decreto.

4. E' vietato a tutte le aziende erogatrici di pubblici servizi di somministrare le loro forniture per opere prive della concessione ad edificare. Il richiedente il servizio è tenuto ad allegare alla propria domanda copia del titolo abilitativo a costruire; in mancanza, i relativi contratti sono nulli. Per le opere abusive, per le quali non siano stati ancora stipulati contratti di somministrazione, i richiedenti devono produrre in luogo del titolo abilitativo a costruire, copia della domanda di concessione in sanatoria presentata ai sensi del precedente articolo 5, unitamente alla prova dell'avvenuto versamento dell'acconto sull'oblazione. In mancanza, resta ferma la nullità dei contratti eventualmente stipulati.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Venzone, addì 5 ottobre 1983

PERTINI

CRAXI — NICOLAZZI — MARTINAZZOLI — VISENTINI — GORIA

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1983
Atti di Governo, registro n. 48, *foglio n.* 17

TABELLA

TIPOLOGIA DELL'ABUSO	PERIODI IN CUI L'ABUSO E' STATO COMMESSO					
	dal 1° settembre 1942 al 1° settembre 1967		dal 2 settembre 1967 al 29 gennaio 1977		dal 30 gennaio 1977 al 6 ottobre 1983	
	% rispetto al contributo di concessione - Misura della oblazione	Acconto	% rispetto al contributo di concessione - Misura della oblazione	Acconto	% rispetto al contributo di concessione - Misura della oblazione	Acconto
1. Opere realizzate in assenza o difformità della licenza edilizia o concessione e non conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici	20 %	L. 2.000 mq	100 %	L. 8.000 mq	200 %	L. 10.000 mq
2. Opere realizzate senza licenza edilizia o concessione o in difformità da questa, ma conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici alla data di entrata in vigore del presente decreto	15 %	L. 1.250 mq	75 %	L. 6.000 mq	150 %	L. 7.500 mq
3. Opere realizzate senza licenza edilizia o concessione o in difformità da questa, ma conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici al momento dell'inizio dei lavori	10 %	L. 1.000 mq	60 %	L. 4.500 mq	120 %	L. 6.000 mq
4. Opere realizzate in difformità dalla licenza edilizia o concessione che non comportino aumenti della superficie utile o del volume assentito.	5 %	L. 750 mq	20 %	L. 2.450 mq	40 %	L. 3.000 mq
5. Opere di ristrutturazione edilizia come definite dall'articolo 31, lettera *d*), della legge n. 457/78 realizzate senza licenza ediliza o concessione o in difformità da essa	5 %	L. 750 mq	20 %	L. 2.450 mq	40 %	L. 3.000 mq
6. Opere di restauro o di risanamento conservativo, come definite dall'articolo 31, lettera *c*), della legge n. 457/78, realizzate senza licenza edilizia o autorizzazione o in difformità da essa	2 %	L. 750 mq	10 %	L. 1.250 mq	20 %	L. 2.500 mq
7. Opere di manutenzione straordinarie, come definite dall'articolo 31, lettera *e*), della legge n. 457/78, realizzate senza licenza edilizia o autorizzazione o in difformità da essa	1 %	L. 750 mq	5 %	L. 1.250 mq	10 %	L. 2.500 mq
8. Opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie o di volume.	L. 100.000	L. 50.000	L. 200.000	L. 100.000	L. 450.000	L. 225.000

Note alla tabella

1. La misura dell'acconto non può, comunque, essere inferiore a L. 50.000.
2. Nelle ipotesi di cui ai punti 4, 5, 6 e 7 l'oblazione è determinata in rapporto alla intera superficie dell'unità immobiliare.
3. Gli ammontari unitari degli acconti, riferiti nella tabella all'unità di misura di superficie di calpestio (mq), sono moltiplicati per 5 (cinque) qualora, per la tipologia dell'abuso, si debba fare riferimento alla unità di misura di volume (mc).
4. Qualora l'opera abusivamente realizzata comporti un aumento della cubatura rispetto alla volumetria assentita con la licenza o la concessione, si applicano le percentuali indicate al punto 1 per la parte eccedente quella assentita e, per la parte restante, se difforme dal progetto assentito, le percentuali indicate al punto 4.
5. Le costruzioni e le opere, eseguite in base ad uno dei titoli di cui alla lettera *b*) del primo comma dell'articolo 1, sono equiparate a quelle eseguite senza titolo abilitativo.
6. Gli importi complessivi delle oblazioni non possono essere, comunque, inferiori a quelli previsti nelle ipotesi di cui al punto 8, alle colonne prima, terza e quinta.

Avviso di rettifica al decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512: « Disposizioni relative ad alcune ritenute alla fonte sugli interessi e altri proventi di capitale ». (Decreto pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 270 del 1° ottobre 1983).

Nel primo comma dell'art. 9 del decreto-legge citato in epigrafe dove è scritto: « ...nel *penultimo* comma dell'articolo 9 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, ... », leggasi: « ... nel *secondo* comma dell'articolo 9 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, ... ».

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 3 ottobre 1983.

Insediamento di alcune commissioni censuarie distrettuali.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 42, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, sul perfezionamento e revisione del sistema catastale, concernente l'insediamento delle commissioni censuarie;

Visto l'art. 27, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica dianzi citato, concernente la durata dell'incarico dei componenti delle commissioni censuarie;

Ritenuto che occorre provvedere al riguardo;

Decreta:

Le sottoindicate commissioni censuarie distrettuali, regolarmente costituite, saranno insediate il giorno 24 novembre 1983 e i loro componenti resteranno in carica sei anni:

della provincia di Agrigento: Canicattì;
della provincia di Catanzaro: Soverato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 ottobre 1983

Il Ministro: VISENTINI

(5582)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 4 ottobre 1983.

Abrogazione dei decreti ministeriali 11 febbraio 1983 e 11 marzo 1983 relativi alle importazioni di accessori per tubi di ghisa malleabile.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 16 giugno 1976, concernente il regime delle importazioni delle merci e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1979, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 10 maggio 1979, concernente l'aggiornamento degli elenchi allegati al decreto ministeriale 6 maggio 1976;

Visto il regolamento (CEE) n. 288 del 5 febbraio 1982 del Consiglio relativo al regime comune applicabile alle importazioni;

Visto il regolamento (CEE) n. 1765 del 30 giugno 1982 del Consiglio relativo al regime comune applicabile alle importazioni dai Paesi a commercio di Stato;

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 14 febbraio 1983, con il quale viene modificato il regime di importazione degli accessori per tubi di ghisa malleabile (v.d. 73.20 B) originari dei Paesi delle zone A2, A3, B e C;

Visto il decreto ministeriale 11 marzo 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 14 marzo 1983 che modifica il decreto 11 febbraio 1983 relativo alle importazioni per accessori per tubi di ghisa malleabile;

Ritenuta l'opportunità di ripristinare il regime di importazione vigente anteriormente alla data del 14 febbraio 1983;

Decreta:

Articolo unico

I decreti ministeriali 11 febbraio 1983 e 11 marzo 1983 citati nella premessa sono abrogati. Resta confermato il regime dei divieti economici già previsto per i prodotti originari della zona B.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione.

Roma, addì 4 ottobre 1983

Il Ministro del commercio con l'estero
CAPRIA

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

(5610)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 16 giugno 1983, n. **530**.

Pareggiamento delle scuole di pianoforte, violino, violoncello, clarinetto, tromba e trombone presso l'istituto musicale comunale « Giuseppe e Luigi Malerbi » di Lugo.

N. 530. Decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1983, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, le scuole di pianoforte, violino, violoncello, clarinetto, tromba e trombone istituite presso l'istituto musicale comunale « Giuseppe e Luigi Malerbi » di Lugo, via Emaldi, 51, gestito dal comune di Lugo (Ravenna), vengono pareggiate, ai sensi del regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170, ai conservatori di musica statali, con decorrenza giuridica dall'anno scolastico 1983-84.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1983
Registro n. 63 Istruzione, foglio n. 128

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.p.a. Ernex, in Codogno

Con decreto ministeriale 16 settembre 1983 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 24.604.656 dovuto dalla S.p.a. Ernex, in Codogno (Milano), è stato ripartito, ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di settembre 1983 con l'applicazione degli interessi di cui all'articolo 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Milano è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(5467)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Errata-corrige al decreto ministeriale 20 maggio 1983, concernente: «Normativa concorsuale del personale non docente dell'Università in relazione ai profili professionali indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981». (Decreto pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 203 del 26 luglio 1983).

Al regolamento allegato al decreto ministeriale citato in epigrafe, nell'art. 21, quinto comma, dove è scritto: «... brani semplici *della* lingua ...» leggasi: «... brani semplici *dalla* lingua ...» e nell'art. 35, secondo comma, dove è scritto: «concorso pubblico, *per esami* ...»; leggasi: «concorso pubblico, *per titoli ed esami* ...».

(5567)

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 30 settembre 1983, n. 15.

Sovrimposta comunale sul reddito dei fabbricati relativo all'anno 1983. Articoli da 19 a 23 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131. Versamenti in acconto ed a saldo.

A tutti i comuni

Alle intendenze di finanza

e, per conoscenza:

All'A.N.C.I. - Associazione nazionale dei comuni italiani

Al Ministero dell'interno - Direzione generale Amministrazione civile

Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato

Al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale servizi bancoposta - Divisione IV

Alle direzioni generali del Ministero delle finanze

PREMESSA

Nel prossimo mese di novembre 1983 dovrà essere eseguito il versamento in acconto della sovrimposta comunale sul reddito dei fabbricati relativo all'anno 1983.

Tale versamento riguarderà soltanto i fabbricati ubicati sul territorio dei comuni che hanno istituito la sovrimposta (avvalendosi così della facoltà loro riconosciuta dall'art. 19, primo comma, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131) nel rispetto, altresì, delle formalità prescritte.

Nessun versamento dovrà invece essere effettuato per quei fabbricati che sono ubicati nei comuni che non hanno istituito la sovrimposta o che, pur avendola istituita, non hanno rispettato le formalità necessarie per la sua applicabilità.

L'elenco dei comuni, nell'ambito del cui territorio è dovuta la sovrimposta, sarà reso noto a cura di questo Ministero mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; pubblicazione, che sarà effettuata entro il prossimo 25 ottobre. Accanto ad ognuno di detti comuni sarà indicata l'aliquota della sovrimposta deliberata, che potrà essere dell'8 o del 12 o del 16 o del 20 per cento del reddito imponibile.

Per facilitare la ricerca, nell'elenco i comuni saranno raggruppati per provincia di appartenenza ed inoltre saranno riportati tutti indistintamente i comuni, compresi quindi anche quelli sul cui territorio la sovrimposta non si applica. Ovviamente, accanto a questi ultimi comuni figurerà una apposita annotazione significante che la sovrimposta non è dovuta.

In altri termini, il contribuente in ogni caso ritroverà nell'elenco il comune ove è ubicato il fabbricato. Se accanto a tale comune figura l'aliquota della sovrimposta questa è dovuta ed è dovuta nella misura indicata, o, in taluni casi, ridotta. Qualora invece figura la predetta annotazione, la sovrimposta non è dovuta.

Stante l'estrema rilevanza dell'elenco è auspicabile che i comuni, anche a mezzo della propria Associazione (A.N.C.I.) pongano in essere idonee iniziative atte a diffonderne il contenuto in modo capillare integrandolo con la indicazione, per ciascun comune ove si applica la sovrimposta, del numero di conto corrente postale sul quale deve essere effettuato il versamento da parte dei contribuenti che intendano avvalersi di tale mezzo.

Quest'ultima esigenza tanto più vale ove si consideri che in numerosi casi il contribuente risiede od opera in un comune diverso da quello nel quale possiede il fabbricato ed a cui favore deve quindi versare la sovrimposta.

Quanto sopra premesso, si forniscono alcuni chiarimenti e precisazioni la cui conoscenza può essere utile per favorire il corretto e tempestivo adempimento da parte dei contribuenti degli obblighi loro imposti nella soggetta materia.

Parte prima

TERMINI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI VERSAMENTI

La sovrimposta deve essere versata in due tempi:

a) in acconto, nel mese di novembre 1983;

b) a saldo, entro il 31 maggio 1984.

Con il versamento in acconto dovrà essere corrisposta la sovrimposta relativa al reddito dei fabbricati maturato nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 ottobre 1983, mentre con il versamento a saldo dovrà essere corrisposta la parte residua della sovrimposta commisurata all'intero reddito maturato nell'anno 1983.

I versamenti vanno eseguiti esclusivamente a favore del comune nel quale è ubicato il fabbricato per il quale la sovrimposta viene versata. Il contribuente che possiede più fabbricati in diversi comuni dovrà pertanto eseguire tanti versamenti per quanti sono i comuni nel cui territorio sono ubicati i fabbricati dallo stesso posseduti nell'anno 1983.

E' importante sottolineare che il luogo di residenza o di domicilio fiscale del possessore del fabbricato non ha alcuna rilevanza ai fini della individuazione del comune a favore del quale deve essere versata la sovrimposta.

Come già accennato in premessa, il possessore del fabbricato dovrà preliminarmente consultare l'elenco dei comuni relativo alla sovrimposta, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. Se risulta che nel comune ove è ubicato il fabbricato non si applica la sovrimposta, ovviamente nessun versamento deve essere effettuato. Se, invece, risulta che tale comune ha istituito la sovrimposta, questa deve essere versata in favore del comune stesso.

Tali versamenti possono essere eseguiti:

a) mediante versamento diretto alla tesoreria del comune nel quale è ubicato il fabbricato;

b) mediante versamento sul c/c postale intestato al comune predetto.

Nel primo caso, ovviamente, per eseguire il versamento occorre recarsi presso la stessa tesoreria del comune nel quale è ubicato il fabbricato, mentre nel secondo caso il versamento potrà essere materialmente eseguito presso uno qualsiasi degli uffici postali siti nel territorio dello Stato.

Il numero del conto corrente postale sul quale deve essere versata la sovrimposta, ove il contribuente si avvalga di tale mezzo, è quello indicato espressamente dal comune interessato. Per la sua conoscenza il contribuente può rivolgersi direttamente al comune, oppure può consultare l'apposito elenco che l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia intende predisporre e diffondere.

Moduli occorrenti.

I versamenti vanno effettuati utilizzando esclusivamente moduli conformi ai modelli approvati con i decreti ministeriali pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 30 maggio 1983 (e relativo avviso di rettifica nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 4 giugno successivo).

In particolare:

con il decreto del Ministro delle finanze del 26 maggio 1983 è stato approvato il modello di distinta per il versamento diretto alla tesoreria del comune. La distinta deve essere redatta in tre copie da ottenere a ricalco; una di tali copie, quietanzata dal tesoriere con timbro, data e firma, deve essere restituita al contribuente per ricevuta della somma indicata nella distinta. Con tale restituzione rimane assolto l'obbligo del rilascio di quietanza previsto dal primo periodo del terzo comma dell'art. 21 del decreto-legge in oggetto;

con il decreto interministeriale del 26 maggio 1983 è stato approvato il modello di bollettino per il versamento della sovrimposta sul conto corrente postale del comune (rettificato con l'avviso pubblicato a pag. 4454 della *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 4 giugno 1983).

Detti modelli vengono qui di seguito riprodotti, precisando che la stampa e la distribuzione delle distinte e dei bollettini di conto corrente è effettuata a cura dei comuni.

CONTI CORRENTI POSTALI
RICEVUTA di un versamento di L .... .000

Lire ....
sul C/C N .... intestato al Comune di ....
.... Servizio di Tesoreria
....
(cognome e nome ovvero denominazione o ragione sociale)
.... [M] [F]
codice fiscale .... sesso
....
comune (o Stato estero di nascita) e data di nascita
....
domicilio fiscale Comune, Via e numero civico

Bollo a data

Bollo lineare dell'Ufficio accettante

L'UFF. POSTALE

Cartellino del bollettario

tassa data progress.

Bollettino di L .... .000

Lire ....
sul C/C N .... intestato al
Comune di ....
.... Servizio di Tesoreria
....
cognome e nome, ovvero den. o ragione sociale
....
codice fiscale
....
domicilio fiscale

Bollo lineare dell'Uff. accettante

numerato d'accettazione

L'UFF. POSTALE

Bollo a data

CONTI CORRENTI POSTALI
CERTIFICATO di accreditamento di L .... .000

Lire ....
sul C/C N .... intestato al Comune di ....
.... Servizio di Tesoreria
....
(cognome e nome, ovvero denominazione o ragione sociale)
.... [M] [F]
codice fiscale .... sesso
....
comune (o Stato estero di nascita) e data di nascita
....
domicilio fiscale Comune Via e numero civico

Bollo a data

Bollo lineare dell'Uff. accettante

L'UFFICIALE POSTALE

N. .... del bollettario ch 9

Mod. ch 8-bis AUT-SCF

Importante: non scrivere nella zona sottostante!

data progress. numero conto importo

> <

IMPORTANTE: non scrivere nella zona soprastante!

VERSAMENTO DELLA SOVRIMPOSTA COMUNALE SUL REDDITO DEI FABBRICATI
RELATIVO ALL'ANNO 1983: in acconto ☐ a saldo ☐

1	ubicazione dell'unità immobiliare: indirizzo				destinazione abit. ☐ non abit. ☐
	esente da ILOR SI ☐ NO ☐	periodo possesso da a	reddito netto		deduzione dal reddito
	quota di redd. imponibile	aliq. appl.	sovrimposta dovuta	sovrimposta versata in acc.	sovrimposta versata a saldo
2	ubicazione dell'unità immobiliare: indirizzo				destinazione abit. ☐ non abit. ☐
	esente da ILOR SI ☐ NO ☐	periodo possesso da a	reddito netto		deduzione dal reddito
	quota di redd. imponibile	aliq. appl.	sovrimposta dovuta	sovrimposta versata in acc.	sovrimposta versata a saldo

AVVERTENZE

Per eseguire il versamento, il versante deve compilare in tutte le sue parti il presente bollettino indicando con chiarezza il numero e la intestazione del conto ricevente.
NON SONO AMMESSI BOLLETTINI RECANTI CANCELLATURE, ABRASIONI O CORREZIONI.
La ricevuta del versamento in Conto Corrente Postale, in tutti i casi in cui tale sistema di pagamento è ammesso, ha valore liberatorio per la somma pagata con effetto dalla data in cui il versamento è stato eseguito.

Scrivere in modo leggibile, a macchina o a stampatello (non a matita).

1) Il versamento deve essere eseguito in favore del Comune ove sono ubicati i fabbricati;
2) Il versamento in acconto deve essere effettuato nel mese di novembre 1983; quello a saldo, entro il 31 maggio 1984;
3) Gli importi da versare vanno arrotondati alle 1.000 lire, per difetto se la frazione non è superiore a 500 lire o per eccesso se è superiore;
4) *Per le donne indicare il cognome da nubile.*

VERSAMENTO DELLA SOVRIMPOSTA COMUNALE SUL REDDITO DEI FABBRICATI
RELATIVO ALL'ANNO 1983: in acconto ☐ a saldo ☐

1	ubicazione dell'unità immobiliare: indirizzo				destinazione abit. ☐ non abit. ☐
	esente da ILOR SI ☐ NO ☐	periodo possesso da a	reddito netto		deduzione dal reddito
	quota di redd. imponibile	aliq. appl.	sovrimposta dovuta	sovrimposta versata in acc.	sovrimposta versata a saldo
2	ubicazione dell'unità immobiliare: indirizzo				destinazione abit. ☐ non abit. ☐
	esente da ILOR SI ☐ NO ☐	periodo possesso da a	reddito netto		deduzione dal reddito
	quota di redd. imponibile	aliq. appl.	sovrimposta dovuta	sovrimposta versata in acc.	sovrimposta versata a saldo

SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRIBUENTE ....

CARATTERISTICHE TECNICHE

Il bollettino denominato « mod ch. 8 *bis* AUT SCF » è stampato su carta di gr 90/mq e con le seguenti dimensioni

1) altezza totale del modulo: cm 10,1;
2) altezza della zona bianca di marcaggio in calce al modulo mm 19;
3) collocazione dei segni grafici di opertura (>) e di chiusura (<) stampati in carattere OCRB nero nella zona bianca, di marcaggio, rispettivamente: a mm. 112 dal bordo destro del modulo e a mm. 8,5 dalla base del modulo, per il segno di apertura; a mm 151 dal bordo destro del modulo e a mm 8,5 dalla base del modulo per il segno di chiusura;
4) lunghezza del modulo, esclusa la ricevuta cm 16 5;
5) lunghezza della ricevuta: da cm. 10,3 a cm 16,5

DISTINTA PER IL VERSAMENTO DELLA SOVRIMPOSTA COMUNALE SUL REDDITO DEI FABBRICATI RELATIVO ALL'ANNO 1983

AL COMUNE DI ______________________ per la somma di

Lire ______________________ (in lettere) ______.000 (in cifre) in acconto ☐ a saldo ☐

SPAZIO RISERVATO AL TESORIERE

(Timbro, data e firma)

Dati relativi al contribuente

Cognome e nome (oppure denominazione e ragione sociale) ______ Domicilio fiscale ______

Comune (o Stato estero) di nascita ______ Data di nascita ______ Codice fiscale ______ Sesso (M o F) ______

______ Firma

IMPORTANTE: leggere a tergo le avvertenze

Dati relativi ai fabbricati

N.	UBICAZIONE DELL'UNITÀ IMMOBILIARE (via o piazza, numero civico, interno, CAP)	ESENTE ILOR	DEST. ABIT.	PERIODO DI POSSESSO	REDDITO NETTO	DEDUZIONE DAL REDDITO	QUOTA DI REDDITO IMPONIBILE	ALIQ. APPL. %	SOVRIMPOSTA DOVUTA	SOVRIMPOSTA VERSATA	
										IN ACCONTO	A SALDO
		SI NO	SI NO	DAL ...../..... AL ...../.....							
		SI NO	SI NO	DAL ...../..... AL ...../.....							
		SI NO	SI NO	DAL ...../..... AL ...../.....							
		SI NO	SI NO	DAL ...../..... AL ...../.....							
		SI NO	SI NO	DAL ...../..... AL ...../.....							
		SI NO	SI NO	DAL ...../..... AL ...../.....							
		SI NO	SI NO	DAL ...../..... AL ...../.....							
		SI NO	SI NO	DAL ...../..... AL ...../.....							
		SI NO	SI NO	DAL ...../..... AL ...../.....							
		SI NO	SI NO	DAL ...../..... AL ...../.....							

(recto)

AVVERTENZE

Scrivere in modo leggibile, a macchina o a stampatello (non a matita).

1) Il versamento deve essere eseguito in favore del Comune ove sono ubicati i fabbricati;

2) Il versamento in acconto deve essere effettuato nel mese di novembre 1983; quello a saldo, entro il 31 maggio 1984;

3) Gli importi da versare vanno arrotondati alle 1.000 lire, per difetto se la frazione non è superiore a 500 lire o per eccesso se è superiore;

4) Per le donne indicare il cognome da nubile;

5) La distinta deve essere firmata dal contribuente o dal suo rappresentante legale o negoziale.

(verso)

Si precisa che non è consentito raggruppare sotto lo stesso numero d'ordine più unità immobiliari anche se facenti parte dello stesso edificio. Ogni rigo della distinta od ogni quadro del conto corrente non può che riguardare una sola unità immobiliare.

I soggetti che possiedono più unità immobiliari ubicate nello stesso comune possono, ovviamente, effettuare anche un unico versamento nel limite, s'intende, degli spazi appositamente predisposti sui modelli anzidetti per la indicazione dei dati relativi a ciascuna unità immobiliare.

In particolare, sul retro del bollettino di versamento in conto corrente postale sono disponibili n. 2 quadri, per cui con un solo versamento può essere corrisposta la sovrimposta per non più di due unità immobiliari.

Soggetti obbligati al versamento della sovrimposta.

Sono obbligati al versamento della sovrimposta, in acconto ed a saldo, i soggetti indicati negli articoli 2 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e quelli indicati nell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, i quali nell'anno 1983 od in una frazione di esso hanno il possesso di fabbricati — a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale — ubicati nei comuni ove si applica la sovrimposta.

In particolare, sono obbligati a versare la sovrimposta:

1) Le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato italiano.

2) Le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice, nonché le società equiparate (società di armamento, società di fatto, società o associazioni fra artisti e professionisti prive di personalità giuridica) che hanno nel territorio dello Stato italiano la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività.

Per le imprese familiari, si precisa che soggetti passivi sono i singoli componenti l'impresa, titolari del diritto di proprietà, usufrutto od altro diritto reale.

3-*a*) Le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, che hanno nel territorio dello Stato italiano la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività.

b) gli enti pubblici e privati aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, che hanno nel territorio dello Stato italiano la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale;

c) gli enti pubblici e privati non aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, che hanno nel territorio dello Stato italiano la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale;

d) le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, che non hanno nel territorio dello Stato italiano né la sede legale o amministrativa, né l'oggetto principale dell'attività.

Obbligati al pagamento della sovrimposta sono anche i soggetti che possiedono soltanto redditi fondiari per un ammontare complessivo non superiore a L. 360.000. L'esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, disposta dall'art. 1 del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 1978, n. 38, non esclude l'obbligo del versamento della sovrimposta il quale è anzi indirettamente ribadito dal quinto comma dell'art. 19 del decreto-legge in oggetto.

Per gli alloggi costruiti da cooperative edilizie previste dalle leggi in materia di edilizia economica e popolare, non a proprietà indivisa, sono tenuti al versamento della sovrimposta i soci assegnatari degli alloggi, anche se ad essi non sia stato ancora trasferito il diritto di proprietà dell'alloggio.

Analogamente sono tenuti al versamento della sovrimposta i soggetti assegnatari di alloggi a riscatto o con patto di futura vendita da parte di enti.

Per i fabbricati concessi in comodato la sovrimposta è dovuta dal comodante e non dal comodatario.

In caso di contitolarità del diritto reale o di coesistenza di più diritti reali sulla stessa unità immobiliare, ciascun soggetto deve versare la sovrimposta relativamente alla quota di rendiconto corrispondente al proprio diritto.

Pertanto:

nell'ipotesi di comproprietà fra coniugi di una unità immobiliare, con quote uguali, ciascuno di essi dovrà provvedere autonomamente al versamento della sovrimposta calcolata sulla metà del reddito della unità immobiliare;

nell'ipotesi che insista sulla unità immobiliare un diritto di usufrutto in ragione del 30 per cento, il proprietario dovrà versare la sovrimposta relativamente al 70 per cento del reddito della unità immobiliare mentre l'usufruttuario dovrà corrispondere la sovrimposta per l'altro 30 per cento del reddito.

Esempio:

Si ipotizza:

il comune di Roma ha istituito la sovrimposta con l'aliquota del 20 per cento;

i coniugi sono comproprietari, in quote uguali, dal primo gennaio al 31 ottobre 1983 di un immobile sito in Roma adibito ad abitazione principale dei coniugi stessi;

la rendita catastale dell'unità immobiliare, classificata in categoria A/2, è di L. 4.000;

l'abitazione è esente dall'Ilor (imposta locale sui redditi).

Per il versamento della sovrimposta in acconto, il marito opererà nel modo seguente:

calcola la rendita catastale annua rivalutata, moltiplicando la rendita iscritta in catasto per il coefficiente di aggiornamento vigente per il 1982; nella specie, ottiene L. 920.000 (4.000×230);

rapporta la rendita rivalutata al periodo di possesso nel corso dei primi dieci mesi del 1983. Siccome nella specie i due periodi coincidono, ottiene il reddito netto di L. 766.666 (920.000:12 = 76.666; 76.666×10 = 766.666);

rapporta al detto periodo di possesso la deduzione annua di L. 190.000, spettante all'unità immobiliare di specie in quanto destinata ad abitazione non di lusso ed esente da Ilor, ottenendo così l'importo di L. 158.333 (190.000:12 = 15.833; 15.833×10 = 158.333);

sottrae dal reddito netto (L. 766.666) il predetto importo (L. 158.333) ed ottiene così il reddito imponibile complessivo di L. 608.333;

calcola la quota parte di reddito imponibile a lui spettante che, essendo nella specie pari al 50 per cento, risulta essere di L. 304.166;

calcola la sovrimposta dovuta che è pari, nella specie, al 20 per cento di L. 304.166 e cioè L. 60.833;

versa al comune di Roma (in quanto si è ipotizzato un fabbricato ubicato in tale comune) la sovrimposta in acconto di L. 61.000 (ottenuta dall'arrotondamento, per eccesso, di L. 60.833).

Qualora il contribuente in discorso intenda effettuare il versamento direttamente alla tesoreria del comune di Roma, compilerà l'apposita distinta nel modo seguente (si tralascia l'esemplificazione dei dati relativi alle generalità del contribuente — nella fattispecie il marito — ed all'ubicazione dell'unità immobiliare, i quali devono comunque essere specificati).

DISTINTA PER IL VERSAMENTO DELLA SOVRIMPOSTA COMUNALE SUL REDDITO DEI FABBRICATI RELATIVO ALL'ANNO 1983

AL COMUNE DI ROMA per la somma di

Lire Sessantunomila (in lettere) 61.000 (in cifre) In acconto [X] a saldo [ ]

SPAZIO RISERVATO AL TESORIERE

(Timbro, data e firma)

Dati relativi al contribuente

Cognome e nome (oppure denominazione o ragione sociale) — Domicilio fiscale

Comune (o Stato estero) di nascita — Data di nascita — Codice fiscale — Sesso (M o F)

Firma

IMPORTANTE: leggere a tergo le avvertenze

Dati relativi ai fabbricati

N.	UBICAZIONE DELL'UNITÀ IMMOBILIARE (via o piazza, numero civico, interno, CAP)	ESENTE ILOR	DEST. ABIT.	PERIODO DI POSSESSO	REDDITO NETTO	DEDUZIONE DAL REDDITO	QUOTA DI REDDITO IMPONIBILE	ALIQ. APPL. %	SOVRIMPOSTA DOVUTA	SOVRIMPOSTA VERSATA IN ACCONTO	SOVRIMPOSTA VERSATA A SALDO
1		[X] SI / NO	[X] SI / NO	DAL 01/01 AL 31/10	766.666	158.333	304.166	20	60.833	61.000	
		SI / NO	SI / NO	DAL ..../.... AL ..../....							
		SI / NO	SI / NO	DAL ..../.... AL ..../....							
		SI / NO	SI / NO	DAL ..../.... AL ..../....							
		SI / NO	SI / NO	DAL ..../.... AL ..../....							
		SI / NO	SI / NO	DAL ..../.... AL ..../....							
		SI / NO	SI / NO	DAL ..../.... AL ..../....							
		SI / NO	SI / NO	DAL ..../.... AL ..../....							
		SI / NO	SI / NO	DAL ..../.... AL ..../....							
		SI / NO	SI / NO	DAL ..../.... AL ..../....							

Per il versamento della sovrimposta a saldo, ipotizzando che la situazione di comproprietà dell'abitazione in discorso perduri negli stessi termini anche nei mesi di novembre e dicembre 1983, il marito opererà nel modo seguente:

A) Qualora non intervengano modifiche dei coefficienti di aggiornamento delle rendite catastali:

assume l'intera rendita catastale annua, come sopra rivalutata, che è pari a L. 920.000;

deduce da tale reddito netto l'importo di L. 190.000, ottenendo così il reddito imponibile complessivo di L. 730.000;

calcola la quota di reddito a lui imputabile, che è pari a L. 365.000 (50 per cento di L. 730.000);

calcola la sovrimposta dovuta, che è pari a L. 73.000 (20 per cento di L. 365.000);

versa al comune di Roma la sovrimposta a saldo di L. 12.000 (L. 73.000 meno L. 61.000 già versata in acconto).

Se il contribuente in discorso intende effettuare il versamento direttamente alla tesoreria del comune, compilerà la distinta nel modo seguente:

DISTINTA PER IL VERSAMENTO DELLA SOVRIMPOSTA COMUNALE SUL REDDITO DEI FABBRICATI RELATIVO ALL'ANNO 1983

AL COMUNE DI ROMA per la somma di

Lire Dodicimila (in lettere) 12.000 (in cifre) in acconto [ ] a saldo [X]

Dati relativi al contribuente

Cognome e nome (oppure denominazione o ragione sociale) — Domicilio fiscale

Comune (o Stato estero) di nascita — Data di nascita — Codice fiscale — Sesso (M o F)

Firma

SPAZIO RISERVATO AL TESORIERE

(Timbro, data e firma)

IMPORTANTE: leggere a tergo le avvertenze

Dati relativi ai fabbricati

N.	UBICAZIONE DELL'UNITÀ IMMOBILIARE (via o piazza, numero civico, interno CAP)	ESENTE ILOR	DEST. ABIT.	PERIODO DI POSSESSO	REDDITO NETTO	DEDUZIONE DAL REDDITO	QUOTA DI REDDITO IMPONIBILE	ALIQ. APPL. %	SOVRIMPOSTA DOVUTA	SOVRIMPOSTA VERSATA	
										IN ACCONTO	A SALDO
1		SI [X] NO	SI [X] NO	DAL 01/01 AL 31/12	920.000	190.000	365.000	20	73.000	61.000	12.000
		SI NO	SI NO	DAL .../... AL .../...							
		SI NO	SI NO	DAL .../... AL .../...							
		SI NO	SI NO	DAL .../... AL .../...							
		SI NO	SI NO	DAL .../... AL .../...							
		SI NO	SI NO	DAL .../... AL .../...							
		SI NO	SI NO	DAL .../... AL .../...							
		SI NO	SI NO	DAL .../... AL .../...							
		SI NO	SI NO	DAL .../... AL .../...							
		SI NO	SI NO	DAL .../... AL .../...							

B) Qualora dovessero eventualmente intervenire modifiche dei coefficienti di aggiornamento delle rendite catastali, valevoli per i redditi dell'anno 1983:

assume l'intera rendita catastale annua rivalutandola con il nuovo coefficiente vigente; se ad esempio il coefficiente della categoria A/2 è stato elevato per il 1983 dalle attuali 230 a 250 la rendita sarà pari a lire 1.000.000 (4.000×250);

deduce da tale reddito netto l'importo di L. 190.000, ottenendo così il reddito imponibile complessivo di L. 810.000;

calcola la quota di reddito a lui imputabile, che è pari a L. 405.000;

calcola la sovrimposta dovuta, che è pari a L. 81.000 (20 per cento di L. 405.000);

versa al comune di Roma la sovrimposta a saldo di L. 20.000 (L. 81.000 meno L. 61.000 già versate in acconto).

La distinta, intendendosi utilizzare tale mezzo di pagamento, sarà così compilata:

DISTINTA PER IL VERSAMENTO DELLA SOVRIMPOSTA COMUNALE SUL REDDITO DEI FABBRICATI RELATIVO ALL'ANNO 1983

AL COMUNE DI ROMA per la somma di

Lire Ventimila (in lettere) 20.000 (in cifre) in acconto [ ] a saldo [X]

SPAZIO RISERVATO AL TESORIERE

(Timbro, data e firma)

Dati relativi al contribuente

Cognome e nome (oppure denominazione o ragione sociale) — Domicilio fiscale

Comune (o Stato estero) di nascita — Data di nascita — Codice fiscale — Sesso (M o F)

Firma

IMPORTANTE: leggere a tergo le avvertenze

Dati relativi ai fabbricati

N.	UBICAZIONE DELL'UNITÀ IMMOBILIARE (via o piazza, numero civico, interno, CAP)	ESENTE ILOR	DEST. ABIT.	PERIODO DI POSSESSO	REDDITO NETTO	DEDUZIONE DAL REDDITO	QUOTA DI REDDITO IMPONIBILE	ALIQ. APPL. %	SOVRIMPOSTA DOVUTA	SOVRIMPOSTA VERSATA IN ACCONTO	SOVRIMPOSTA VERSATA A SALDO
1		[X] SI / NO	[X] SI / NO	DAL 01/01 AL 31/12	1.000.000	190.000	405.000	20	81.000	61.000	20.000
		SI / NO	SI / NO	DAL .../... AL .../...							
		SI / NO	SI / NO	DAL .../... AL .../...							
		SI / NO	SI / NO	DAL .../... AL .../...							
		SI / NO	SI / NO	DAL .../... AL .../...							
		SI / NO	SI / NO	DAL .../... AL .../...							
		SI / NO	SI / NO	DAL .../... AL .../...							
		SI / NO	SI / NO	DAL .../... AL .../...							
		SI / NO	SI / NO	DAL .../... AL .../...							
		SI / NO	SI / NO	DAL .../... AL .../...							

Allo stesso modo sovraillustrato opererà la moglie per i versamenti della sovrimposta — in acconto ed a saldo — relativa alla quota di reddito dell'abitazione in discorso ad essa spettante.

Variazioni nella titolarità del diritto reale.

Anche per la sovrimposta vige il principio che il reddito dei fabbricati è imputato a ciascun possessore proporzionalmente alla durata del possesso, da parte di questi, del fabbricato nel corso del periodo di imposta.

Tale principio è, del resto, ribadito nel terzo comma dell'art. 19 del decreto-legge in oggetto laddove i soggetti passivi sono individuati in coloro che hanno il possesso di fabbricati nell'anno 1983 od in una frazione di esso.

Peraltro, anche in materia di sovrimposta — giusta i richiami, contenuti nel quarto comma dello stesso art. 19, alle disposizioni vigenti per le imposte erariali sui redditi — opera la presunzione semplice che i soggetti intestatari dei diritti reali sull'unità immobiliare siano quelli che risultano tali dal catasto edilizio urbano, ovvero dalle apposite annotazioni di variazione fatte nelle dichiarazioni annuali dei redditi ai fini IRPEF od IRPEG.

Qualora il soggetto interessato non sia tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi, per vincere tale presunzione deve comunicare le variazioni nella titolarità del possesso, intervenute nel corso dell'anno 1983 (anno di applicazione della sovrimposta), al comune sul cui territorio è ubicato il fabbricato, indicando i nuovi possessori e gli estremi dei titoli di trasferimento con i dati di registrazione.

La comunicazione va fatta entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi e mediante raccomandata.

Soggetti esonerati dal versamento della sovrimposta.

In virtù di quanto disposto dall'art. 20, ottavo comma, del decreto-legge in oggetto sono esenti dalla sovrimposta i redditi di tutti i fabbricati appartenenti ai soggetti di cui agli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modifiche ed integrazioni.

Sono pertanto esonerati dal versamento della sovrimposta per tutti i fabbricati dagli stessi posseduti, prescindendo dalle caratteristiche dei fabbricati medesimi e dalla loro destinazione:

a) lo Stato; le regioni; le province; i comuni ed i relativi consorzi; le camere di commercio e loro consorzi;

b) le aziende autonome dello Stato di cui agli articoli 146 e 148 del regolamento sulla contabilità dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

c) la Cassa per il Mezzogiorno ed i consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale di cui al testo unico delle leggi per il Mezzogiorno;

d) i consorzi di bonifica, di miglioramento, di irrigazione e per opere idrauliche, partecipanze e università agrarie;

e) le aziende ed istituti autonomi per le case popolari;

f) gli enti ed istituti di previdenza ed assistenza sociale; le società di mutuo soccorso; gli enti ospedalieri; gli enti di assistenza e beneficienza ed altri il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficienza ed istruzione;

g) gli istituti di istruzione e gli istituti di studio e sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di lucro; i corpi scientifici; le accademie; le fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali;

h) le aziende che gestiscono di fatto in regime di monopolio servizi di interesse pubblico costituite esclusivamente da regioni, province, comuni, camere di commercio e loro consorzi.

Per gli enti indicati sub *f*) e *g*) l'esenzione compete a condizione che abbiano personalità giuridica.

Oggetto della sovrimposta.

La sovrimposta si applica sul reddito dei fabbricati.

Similmente a quanto previsto in materia di imposte erariali sui redditi dall'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, l'art. 20 del decreto-legge in oggetto stabilisce che si considera reddito di fabbricati quello derivante dal possesso, a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, di costruzioni o porzioni di costruzioni stabili, di qualsiasi specie e destinazione, esistenti sul suolo o nel sottosuolo o assicurate stabilmente alla terra, suscettibili di reddito autonomo.

Stabilisce, altresì, che si considerano parti integranti del fabbricato le aree occupate dalle costruzioni e quelle che ne costituiscono pertinenze, il cui reddito è pertanto soggetto alla sovrimposta unitamente al reddito del fabbricato.

Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione — in virtù di quanto espressamente disposto dall'art. 20, quarto comma, del decreto-legge in oggetto ed in analogia a quanto già previsto dall'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597/1973 — è soggetto alla sovrimposta a partire dal mese nel quale il fabbricato medesimo è divenuto atto all'uso cui è destinato od è stato comunque utilizzato dal possessore. Al riguardo si precisa che la imponibilità del fabbricato non dipende necessariamente, anche agli effetti della sovrimposta, dalla dichiarazione di abitabilità, ma può sussistere ancor prima; dal momento, cioè, in cui se ne è resa possibile l'utilizzazione o questa si sia di fatto verificata. Pertanto qualora il fabbricato di nuova costruzione sia stato ultimato o sia di fatto stato utilizzato, ad esempio, dal 14 luglio del 1983 la sovrimposta sarà applicata dalla data medesima.

Fabbricati esclusi dall'ambito di applicazione della sovrimposta od esenti.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione della sovrimposta i seguenti fabbricati:

1) I fabbricati indicati nell'ultimo comma dell'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e cioè i fabbricati esistenti nei cimiteri e le loro dipendenze, nonché quelli destinati esclusivamente all'esercizio del culto purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione.

Sono da considerarsi edifici di culto quelli di cui all'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 giugno 1946, n. 35.

L'esclusione discende dal fatto che tali immobili non si considerano produttivi di reddito fiscalmente rilevante.

2) Le costruzioni o porzioni di costruzioni rurali e relative pertinenze appartenenti al possessore o allo affittuario dei terreni cui servono ed aventi le destinazioni indicate nell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597/1973.

I redditi attribuibili a tali immobili non sono assunti, infatti, come redditi di fabbricati.

3) I fabbricati che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di imprese commerciali da parte del loro possessore, di cui all'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597/1973, e successive modificazioni.

I redditi di tali fabbricati non rilevano, infatti, come redditi fondiari autonomamente determinati.

Si precisa che, come per le imposte erariali sui redditi, si considerano strumentali i fabbricati specificamente finalizzati a partecipare ad un processo produttivo svolto dallo stesso possessore del fabbricato.

Nel caso in cui la condizione di bene strumentale inizi o cessi nel corso dell'anno 1983, la sovrimposta sarà dovuta per il periodo di possesso del fabbricato durante il quale il fabbricato stesso non ha le caratteristiche di bene strumentale.

Sono esenti dalla sovrimposta:

1) I fabbricati di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e cioè i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del trattato lateranense 11 febbraio 1929, reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810.

2) I fabbricati di cui all'art. 5-*bis* del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 601/1973, e successive modificazioni, e cioè i fabbricati totalmente adibiti a sedi, aperte al pubblico, di musei, biblioteche, archivi, cineteche ed emeroteche, quando al possessore non derivi alcun reddito dall'utilizzazione dell'immobile. L'esenzione è condizionata, come per le imposte erariali sui redditi, alla circostanza che la mancanza di reddito risulti comunicata nei termini e con le modalità di cui all'art. 38, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 597/1973.

3) I fabbricati esonerati dalle imposte erariali sui redditi ai sensi dell'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in virtù di accordi internazionali resi esecutivi in Italia.

4) I fabbricati che risultano distrutti, inagibili o inabitabili a causa degli eventi sismici verificatisi in Campania, Basilicata e Puglia il 23 novembre 1980 — e che non siano stati ancora ricostruiti e dichiarati agibili a tutto il 1983 — a condizione che alla dichiarazione dei redditi sia stato allegato il certificato del comune prescritto dall'ultimo comma dell'art. 3 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, nei termini e secondo le modalità previste dal comma medesimo.

Qualora la ricostruzione e agibilità dei fabbricati suddetti avvenga nel corso dell'anno 1983, la sovrimposta è dovuta per il periodo di agibilità.

Periodo della sovrimposta e versamenti.

La sovrimposta rappresenta una forma di imposizione straordinaria. Essa colpisce i redditi dei fabbricati dell'anno solare 1983.

Quale sia esattamente il reddito imponibile di tale anno, il contribuente è, ovviamente, in grado di conoscere soltanto alla fine dell'anno stesso.

In sede di versamento provvisorio, a titolo di acconto, il contribuente pertanto provvederà alla liquidazione della sovrimposta sulla base della situazione di fatto e di diritto esistente al 31 ottobre 1983; in sede di versamento a saldo, determinerà definitivamente il reddito, a lui imputabile, dell'intero anno solare tenendo conto del successivo evolversi della situazione rilevata alla suddetta data.

Il versamento a saldo non rappresenta quindi soltanto il momento di imposizione dei redditi afferenti agli altri due mesi (novembre e dicembre) non coperti dalla tassazione provvisoria, bensì anche e principalmente il momento di adeguamento alla effettiva imponibilità nell'anno.

Un primo esempio può essere rilevato da quello già fatto nel paragrafo dedicato ai « soggetti obbligati al versamento della sovrimposta », ancorché l'eventuale variazione dei coefficienti di aggiornamento delle rendite catastali, pur se dovesse intervenire anteriormente al 31 ottobre, non può che esplicare i suoi effetti — per l'espressa disposizione recata dall'art. 21 del decreto-legge in oggetto — soltanto in sede di versamento a saldo.

Nell'ipotesi sub *A*) di conferma per il 1983 dei coefficienti di rivalutazione vigenti per il 1982, il versamento a saldo si traduce in sostanza nella mera « copertura » dei due mesi residui di novembre e dicembre.

Invece nell'ipotesi sub *B*) di variazione in aumento dei coefficienti, il versamento a saldo adegua la tassazione all'effettiva e definitiva base imponibile.

Altro esempio:

Un altro esempio più complesso può essere il seguente, tenendo presente che — come sarà meglio chiarito nel prosieguo della presente circolare — nel caso di fabbricati dati in locazione il reddito imponibile, anche ai fini della sovrimposta, è dato dal reddito effettivo netto (reddito effettivo lordo diminuito di una quota forfettaria che, per le abitazioni, è normalmente del 25 per cento) qualora questo sia superiore alla rendita catastale rivalutata per oltre il 20 per cento di essa (in taluni casi ed a certe condizioni, anche se inferiore alla rendita rivalutata di oltre il 20 per cento). Altrimenti si assume la rendita catastale rivalutata.

Si ipotizzi che il contribuente sia possessore di una unità immobiliare ad uso di abitazione dal gennaio all'ottobre 1983 e che, per lo stesso periodo, l'abbia data in locazione con un reddito netto effettivo, per il periodo medesimo, di L. 2.000.000; che la rendita catastale annua rivalutata con il coefficiente valevole per il 1982 sia pari a L. 2.160.000.

Il contribuente rapporterà detta rendita annua al periodo di possesso (nella specie: dieci mesi) ottenendo così L. 1.800.000.

Raffrontando tale importo al reddito netto effettivo, rileverà che quest'ultimo non eccede il primo di oltre il 20 per cento (infatti 2.000.000 è inferiore a 1.800.000 + 20%), per cui verserà la sovrimposta in acconto sulla base del reddito di L. 1.800.000.

Si ipotizzi ora, fermi restando anche per il 1983 i coefficienti di rivalutazione catastale vigenti per il 1982:

1) che il reddito netto effettivo resti invariato nei mesi di novembre e dicembre.

In tal caso, questo sarà pari a 2.400.000 per l'intero anno.

Raffrontando la rendita catastale del periodo di possesso nel corso dell'anno (nella specie, coincidente con l'intero anno) che è pari a L. 2.160.000 con il reddito effettivo di 2.400.000, si rileverà che permane la condizione per la assunzione della rendita catastale come base di commisurazione della sovrimposta.

Il versamento a saldo si tradurrà, pertanto, sostanzialmente nella semplice « copertura » dei due mesi residui;

2) che il reddito netto effettivo aumenti nei predetti mesi di novembre e dicembre (ad esempio: lire 350.000 nette per mese) elevandosi così a L. 2.700.000 annue.

Effettuando il citato raffronto risulterà che il reddito effettivo supera di oltre il 20 per cento la rendita rivalutata annua, per cui la base di commisurazione definitiva della sovrimposta si sposta dalla rendita catastale al reddito effettivo.

Il versamento a saldo funzionerà, allora, come momento di adeguamento della tassazione dell'intero anno.

Praticamente la liquidazione della sovrimposta avverrà nel modo seguente, ipotizzando: *a*) che l'abitazione in discorso sia soggetta a ILOR; *b*) che sia ubicata nel comune di Torino; *c*) che l'aliquota deliberata da tale comune sia del 20 per cento per cui, trattandosi di fabbricato soggetto a ILOR l'aliquota stessa si applica nella misura ridotta al 60 per cento, senza diritto alla deduzione dal reddito; *d*) che il contribuente opti per il versamento diretto alla tesoreria del comune.

Versamento in acconto.

DISTINTA PER IL VERSAMENTO DELLA SOVRIMPOSTA COMUNALE SUL REDDITO DEI FABBRICATI RELATIVO ALL'ANNO 1983

AL COMUNE DI ....TORINO........ per la somma di

Lire ....Duecentosedicimila.... (in lettere) | 216.000 (in cifre) | in acconto [X] a saldo [ ]

SPAZIO RISERVATO AL TESORIERE

(Timbro, data e firma)

Dati relativi al contribuente

Cognome e nome (oppure denominazione o ragione sociale) .... Domicilio fiscale ....

Comune (o Stato estero) di nascita .... Data di nascita .... Codice fiscale .... Sesso (M o F) ....

.... Firma

IMPORTANTE: leggere a tergo le avvertenze

Dati relativi ai fabbricati

N.	UBICAZIONE DELL'UNITÀ IMMOBILIARE (via o piazza, numero civico, interno, CAP)	ESENTE ILOR	DEST. ABIT.	PERIODO DI POSSESSO	REDDITO NETTO	DEDUZIONE DAL REDDITO	QUOTA DI REDDITO IMPONIBILE	ALIQ. APPL. %	SOVRIMPOSTA DOVUTA	SOVRIMPOSTA VERSATA IN ACCONTO	SOVRIMPOSTA VERSATA A SALDO
1		SI / NO [X]	SI [X] / NO	DAL 01/01 AL 31/10	1.800.000		1.800.000	12	216.000	216.000	
		SI / NO	SI / NO	DAL ..../.... AL ..../....							
		SI / NO	SI / NO	DAL ..../.... AL ..../....							
		SI / NO	SI / NO	DAL ..../.... AL ..../....							
		SI / NO	SI / NO	DAL ..../.... AL ..../....							
		SI / NO	SI / NO	DAL ..../.... AL ..../....							
		SI / NO	SI / NO	DAL ..../.... AL ..../....							
		SI / NO	SI / NO	DAL ..../.... AL ..../....							
		SI / NO	SI / NO	DAL ..../.... AL ..../....							
•		SI / NO	SI / NO	DAL ..../.... AL ..../....							

Versamento a saldo.

nell'ipotesi sub **1)**

DISTINTA PER IL VERSAMENTO DELLA SOVRIMPOSTA COMUNALE SUL REDDITO DEI FABBRICATI RELATIVO ALL'ANNO 1983

AL COMUNE DI TORINO per la somma di

Lire Quarantatremila (in lettere) 43.000 (in cifre) In acconto ☐ a saldo ☒

SPAZIO RISERVATO AL TESORIERE

(Timbro, data e firma)

Dati relativi al contribuente

Cognome e nome (oppure denominazione o ragione sociale) — Domicilio fiscale

Comune (o Stato estero) di nascita — Data di nascita — Codice fiscale — Sesso (M o F)

Firma

IMPORTANTE: leggere a tergo le avvertenze

Dati relativi ai fabbricati

N.	UBICAZIONE DELL'UNITÀ IMMOBILIARE (via o piazza, numero civico, interno, CAP)	ESENTE ILOR	DEST. ABIT.	PERIODO DI POSSESSO	REDDITO NETTO	DEDUZIONE DAL REDDITO	QUOTA DI REDDITO IMPONIBILE	ALIQ. APPL. %	SOVRIMPOSTA DOVUTA	SOVRIMPOSTA VERSATA IN ACCONTO	SOVRIMPOSTA VERSATA A SALDO
1		SI ☐ NO ☒	SI ☒ NO ☐	DAL 01/01 AL 31/12	2.160.000		2.160.000	12	259.200	216.000	43.200
		SI NO	SI NO	DAL .../... AL .../...							
		SI NO	SI NO	DAL .../... AL .../...							
		SI NO	SI NO	DAL .../... AL .../...							
		SI NO	SI NO	DAL .../... AL .../...							
		SI NO	SI NO	DAL .../... AL .../...							
		SI NO	SI NO	DAL .../... AL .../...							

nell'ipotesi sub **2)**

DISTINTA PER IL VERSAMENTO DELLA SOVRIMPOSTA COMUNALE SUL REDDITO DEI FABBRICATI RELATIVO ALL'ANNO 1983

AL COMUNE DI TORINO per la somma di

Lire Centoottomila (in lettere) 108.000 (in cifre) In acconto ☐ a saldo ☒

SPAZIO RISERVATO AL TESORIERE

(Timbro, data e firma)

Dati relativi al contribuente

Cognome e nome (oppure denominazione o ragione sociale) — Domicilio fiscale

Comune (o Stato estero) di nascita — Data di nascita — Codice fiscale — Sesso (M o F)

Firma

IMPORTANTE: leggere a tergo le avvertenze

Dati relativi ai fabbricati

N.	UBICAZIONE DELL'UNITÀ IMMOBILIARE (via o piazza, numero civico, interno, CAP)	ESENTE ILOR	DEST. ABIT.	PERIODO DI POSSESSO	REDDITO NETTO	DEDUZIONE DAL REDDITO	QUOTA DI REDDITO IMPONIBILE	ALIQ. APPL. %	SOVRIMPOSTA DOVUTA	SOVRIMPOSTA VERSATA IN ACCONTO	SOVRIMPOSTA VERSATA A SALDO
1		SI ☐ NO ☒	SI ☒ NO ☐	DAL 01/01 AL 31/12	2.700.000		2.700.000	12	324.000	216.000	108.000
		SI NO	SI NO	DAL .../... AL .../...							
		SI NO	SI NO	DAL .../... AL .../...							
		SI NO	SI NO	DAL .../... AL .../...							
		SI NO	SI NO	DAL .../... AL .../...							
		SI NO	SI NO	DAL .../... AL .../...							
		SI NO	SI NO	DAL .../... AL .../...							
		SI NO	SI NO	DAL .../... AL .../...							

Ulteriore esempio:

Un ulteriore esempio può essere fatto in relazione alle unità immobiliari destinate ad abitazioni ubicate nei comuni indicati nell'art. 8 della legge 22 aprile 1982, n. 168, per le quali — ricorrendo le condizioni previste dall'articolo stesso — lo stato di non locazione per almeno sei mesi nel corso dell'anno comporta l'aumento del 200 per cento della rendita catastale rivalutata.

Ipotizzando che tale situazione si verifichi nei confronti di un soggetto che abbia acquisito il possesso dell'unità immobiliare all'inizio del mese di giugno 1983, in sede di versamento di acconto della sovrimposta, non risulta ancora maturato, al 31 ottobre, il presupposto per l'applicazione del detto aumento (possesso e stato di non locazione per almeno sei mesi) anche se il compimento del semestre è possibile nel corso dei due mesi successivi.

Il versamento in acconto sarà allora effettuato sulla base della rendita catastale rivalutata, senza apportare l'aumento del 200 per cento.

Ipotizzando, ora, che lo sfitto perduri negli altri due mesi di novembre e dicembre, il versamento a saldo sarà operato sulla base della rendita maggiorata.

In pratica, per una abitazione in Torino, soggetta a ILOR, avente una rendita catastale annua aggiornata di 1.200.000, i versamenti saranno i seguenti:

Versamento in acconto.

DISTINTA PER IL VERSAMENTO DELLA SOVRIMPOSTA COMUNALE SUL REDDITO DEI FABBRICATI RELATIVO ALL'ANNO 1983

AL COMUNE DI TORINO per la somma di

Lire Sessantamila (in lettere) 60.000 (in cifre) In acconto [X] a saldo [ ]

SPAZIO RISERVATO AL TESORIERE

(Timbro, data e firma)

Dati relativi al contribuente

Cognome e nome (oppure denominazione o ragione sociale) Domicilio fiscale

Comune (o Stato estero) di nascita Data di nascita Codice fiscale Sesso (M o F)

Firma

IMPORTANTE: leggere a tergo le avvertenze

Dati relativi ai fabbricati

N.	UBICAZIONE DELL'UNITÀ IMMOBILIARE (via o piazza, numero civico, interno, CAP)	ESENTE ILOR	DEST. ABIT.	PERIODO DI POSSESSO	REDDITO NETTO	DEDUZIONE DAL REDDITO	QUOTA DI REDDITO IMPONIBILE	ALIQ. APPL. %	SOVRIMPOSTA DOVUTA	SOVRIMPOSTA VERSATA IN ACCONTO	SOVRIMPOSTA VERSATA A SALDO
1		SI / [X] NO	[X] SI / NO	DAL 01/06 AL 31/10	500.000		500.000	12	60.000	60.000	
		SI / NO	SI / NO	DAL ..../.... AL ..../....							
		SI / NO	SI / NO	DAL ..../.... AL ..../....							
		SI / NO	SI / NO	DAL ..../.... AL ..../....							
		SI / NO	SI / NO	DAL ..../.... AL ..../....							
		SI / NO	SI / NO	DAL ..../.... AL ..../....							
		SI / NO	SI / NO	DAL ..../.... AL ..../....							
		SI / NO	SI / NO	DAL ..../.... AL ..../....							
		SI / NO	SI / NO	DAL ..../.... AL ..../....							
		SI / NO	SI / NO	DAL ..../.... AL ..../....							

Versamento a saldo.

DISTINTA PER IL VERSAMENTO DELLA SOVRIMPOSTA COMUNALE SUL REDDITO DEI FABBRICATI RELATIVO ALL'ANNO 1983

AL COMUNE DI TORINO per la somma di

Lire Centonovantaduemila (in lettere) 192.000 (in cifre) In acconto ☐ a saldo ☒

SPAZIO RISERVATO AL TESORIERE

(Timbro, data e firma)

Dati relativi al contribuente

Cognome e nome (oppure denominazione o ragione sociale) Domicilio fiscale

Comune (o Stato estero) di nascita Data di nascita Codice fiscale Sesso (M o F)

Firma

IMPORTANTE: leggere a tergo le avvertenze

Dati relativi ai fabbricati

N.	UBICAZIONE DELL'UNITÀ IMMOBILIARE (via o piazza, numero civico, interno, CAP)	ESENTE ILOR	DEST. ABIT.	PERIODO DI POSSESSO	REDDITO NETTO	DEDUZIONE DAL REDDITO	QUOTA DI REDDITO IMPONIBILE	ALIQ. APPL. %	SOVRIMPOSTA DOVUTA	SOVRIMPOSTA VERSATA IN ACCONTO	SOVRIMPOSTA VERSATA A SALDO
1		☐ SI ☒ NO	☒ SI ☐ NO	DAL 01/06 AL 31/12	2.100.000		2.100.000	12	252.000	60.000	192.000
		SI NO	SI NO	DAL .../... AL .../...							
		SI NO	SI NO	DAL .../... AL .../...							
		SI NO	SI NO	DAL .../... AL .../...							
		SI NO	SI NO	DAL .../... AL .../...							
		SI NO	SI NO	DAL .../... AL .../...							
		SI NO	SI NO	DAL .../... AL .../...							
		SI NO	SI NO	DAL .../... AL .../...							
		SI NO	SI NO	DAL .../... AL .../...							
		SI NO	SI NO	DAL .../... AL .../...							

Periodo della sovrimposta per particolari soggetti.

Il periodo della sovrimposta è l'anno 1983 anche per i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche il cui periodo di imposta non coincide con l'anno solare.

Tali soggetti devono, pertanto, rilevare i redditi dei fabbricati imputabili all'anno solare 1983 ed eseguire per gli stessi i versamenti della sovrimposta in acconto ed a saldo nei menzionati termini.

Parte seconda

LIQUIDAZIONE DELLA SOVRIMPOSTA: CONSIDERAZIONI GENERALI

La sovrimposta si applica sul reddito dei fabbricati determinato secondo i criteri, vigenti per il 1983, stabiliti agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG).

Tale reddito — che sui moduli di versamento figura come « reddito netto » — può o meno già rappresentare il « reddito imponibile », al quale commisurare l'aliquota della sovrimposta dovuta.

Non lo rappresenta ancora per i redditi delle unità immobiliari destinate ad abitazione non di lusso (secondo i criteri di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni) i quali siano esenti dall'imposta locale sui redditi - ILOR.

Lo rappresenta già — salvo il caso di esercizio della opzione di cui sarà detto in seguito — in tutte le altre fattispecie. In particolare, il « reddito netto » corrisponde con il reddito imponibile: *a*) per i redditi di qualsiasi tipo di fabbricato, a destinazione abitativa o per qualsiasi altro uso, soggetti all'imposta locale sui

redditi; *b*) per i redditi dei fabbricati ad uso diverso da quello di abitazione, esenti dall'imposta locale sui redditi; *c*) per i redditi delle abitazioni di lusso i quali, peraltro, di regola sono soggetti all'ILOR.

Dai redditi delle abitazioni non di lusso, esenti da ILOR, è ammessa infatti, per ciascuna unità immobiliare, una deduzione pari a L. 190.000 annue per cui il reddito imponibile, nella specie, è quello risultante dalla differenza fra il reddito netto e l'importo ammesso in deduzione.

Ottenuto il reddito imponibile del periodo di possesso nel corso dell'anno 1983 si applica ad esso l'aliquota operante nel comune ove è ubicato il fabbricato, ottenendo così la sovrimposta da versare in acconto od a saldo.

L'aliquota si applica in misura ridotta al 60 per cento di quella deliberata, per i redditi dei fabbricati, a qualsiasi uso destinati, soggetti a ILOR.

In tutti gli altri casi l'aliquota si applica nella intera misura deliberata dal comune.

A maggior chiarimento si forniscono i seguenti esempi:

1*a*) abitazioni non di lusso esenti da ILOR: reddito imponibile = reddito netto meno importo ammesso in deduzione; aliquota = intera;

1*b*) abitazioni di lusso esenti da ILOR (il caso, peraltro, viene riportato soltanto ai fini di completare l'esemplificazione in quanto, di regola, tali abitazioni sono soggette a ILOR): reddito imponibile = reddito netto (quindi, senza deduzione); aliquota = intera;

1*c*) altri tipi di fabbricati esenti da ILOR: reddito imponibile = reddito netto (quindi, senza deduzione); aliquota = intera;

2) tutti indistintamente i tipi di fabbricato (ad uso abitativo e non) soggetti a ILOR: reddito imponibile = reddito netto (quindi, senza deduzione); aliquota = ridotta al 60 per cento.

Può verificarsi in taluni casi, peraltro poco frequenti, che per i fabbricati sub 2) sia più conveniente la tassazione con l'aliquota intera, ma previa la deduzione dal reddito, piuttosto che quella con l'aliquota ridotta ma senza deduzione dal reddito.

Si pensi al caso estremo di un reddito annuo di L. 190.000. Con il trattamento riservato ai redditi soggetti a ILOR, illustrato sub 2), qualunque possa risultare l'entità della aliquota ridotta sarà pur sempre dovuto un certo importo a titolo di sovrimposta, mentre optando per la deduzione dal reddito con l'aliquota intera non sarà dovuto alcunché (190.000 — 190.000 = 0).

E' ovvio che man mano che tale reddito si eleva la convenienza diminuisce, fino a sparire del tutto da una certa entità di reddito in poi.

Già al reddito di L. 475.000 annue e con l'aliquota del 20% le alternative si equivalgono (infatti: 475.000×12 = L. 57.000; 475.000 — 190.000 = 285.000 × 20 = 57.000).

L'opzione non è però offerta a tutti i fabbricati soggetti a ILOR ma soltanto a quelli aventi le caratteristiche del gruppo di fabbricati per il quale è ammessa la deduzione. In altri termini, l'opzione può essere esercitata soltanto per le unità immobiliari ad uso di abitazione non di lusso.

I vari elementi di calcolo della sovrimposta saranno trattati dettagliatamente nel prosieguo della presente circolare.

Determinazione del reddito.

Il « reddito netto », con tale dizione figurante sui moduli di versamento della sovrimposta (vedasi, per la coincidenza di esso con il reddito imponibile, il paragrafo immediatamente precedente), si determina secondo le stesse regole vigenti in materia di imposte erariali sui redditi (IRPEF ed IRPEG) per l'anno 1983.

In sede di versamento in acconto della sovrimposta saranno assunti i criteri attualmente vigenti.

Se dovessero intervenire modifiche ai criteri stessi, valevoli per il 1983, di esse si terrà conto in sede di versamento a saldo.

Si riportano qui di seguito i criteri di massima in vigore, stabiliti agli effetti delle cennate imposte (che, ripetesi, si applicano anche per la forma di « sovraimposizione » in discorso) rinviando per le questioni di dettaglio: alle istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni dei redditi 1982 delle persone fisiche, delle società non aventi personalità giuridica e delle persone giuridiche e, per le eventuali modifiche normative, alle istruzioni relative ai redditi 1983; alle circolari in materia della Direzione generale delle imposte dirette ed in particolare alla n. 12 del 30 aprile 1980 e n. 29 del 2 giugno 1982.

Per i fabbricati appartenenti alle persone fisiche.

1) Fabbricati utilizzati direttamente dal possessore:

a) Come abitazione principale.

Il « reddito netto » per la sovrimposta è dato dalla rendita catastale rivalutata, ottenuta mediante la moltiplicazione della rendita iscritta in catasto per il relativo coefficiente di aggiornamento. Come già anticipato con l'esempio riportato nel precedente paragrafo « soggetti obbligati al versamento della sovrimpo-

sta » in sede di versamento dell'acconto si assumeranno i coefficienti vigenti per l'anno 1982, mentre in sede di versamento a saldo saranno assunti i coefficienti in vigore per il 1983 che possono essere uguali a quelli dell'anno precedente o diversi.

Qualora il fabbricato non sia censito in catasto, si fa riferimento alla rendita catastale attribuita ad unità immobiliari similari, rivalutandola come sopra detto.

b) Come residenza secondaria o comunque tenuta a disposizione.

Il « reddito netto » è dato dalla rendita catastale rivalutata maggiorata di un terzo.

2) Fabbricati non utilizzati direttamente:

a/1) Unità immobiliari tenute sfitte, salve le eccezioni di cui sarà detto nei punti successivi.

Il « reddito netto » è dato dall'80 per cento della rendita catastale come sopra rivalutata.

Si ricorda che tale beneficio compete a condizione che: l'unità immobiliare sia rimasta sfitta per l'intero anno 1983; che lo stato di non locazione sia stato denunciato all'ufficio delle imposte entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio e che ne sia confermata la persistenza nella prossima dichiarazione dei redditi.

a/2) Unità immobiliari tenute sfitte per le quali sono state rilasciate licenze edilizie, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia.

Il « reddito netto » è dato dal 20 per cento della rendita catastale rivalutata limitatamente al periodo di validità dei suddetti provvedimenti.

a/3) Abitazioni nuove non locate.

Il « reddito netto » è dato dal 20 per cento della rendita catastale rivalutata, limitatamente ai primi 18 mesi dalla data di rilascio del certificato di abitabilità ovvero, in mancanza, da quando l'immobile si è reso abitabile.

a/4) Abitazioni (oltre la prima posseduta e non locata) — ubicate nei comuni con popolazione superiore ai 300.000 abitanti secondo i dati pubblicati dall'ISTAT per l'anno 1980 e nei comuni confinanti, nonchè nei comuni compresi nelle aree individuate con le modalità previste dall'art. 13 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94 — possedute e non locate per un periodo di sei mesi o più, anche se discontinuo, nel corso dell'anno 1983.

Il « reddito netto » è dato dalla rendita catastale rivalutata maggiorata del 200 per cento (in pratica, 3 volte detta rendita).

b/1) Unità immobiliari date in locazione.

Il « reddito netto » e dato dalla rendita catastale rivalutata (maggiorata o ridotta per le fattispecie sovraindicate, per le quali siano previste maggiorazioni o riduzioni), a meno che il reddito effettivo si discosti da questa oltre una certa misura; nel qual caso si assume il reddito effettivo.

Si premette che il reddito effettivo è costituito dal reddito lordo (ammontare del canone di locazione, compresa la maggiorazione spettante al possessore nei casi di sublocazione ed escluse le spese di luce, acqua, gas, portiere, ascensore, riscaldamento e simili se le stesse sono assunte dal locatore per essere incluse nel canone) diminuito della quota forfettaria di un quarto, a titolo di manutenzione, riparazione e di qualsiasi altra spesa o perdita. Tale quota di diminuzione compete: nella misura di due quinti per le costruzioni della città di Venezia centro e delle isole della Giudecca, Murano e Burano; nella misura di un terzo per i fabbricati destinati specificamente all'esercizio di attività commerciale ed utilizzati da soggetto diverso dal possessore.

Qualora il reddito effettivo è superiore alla rendita catastale rivalutata (maggiorata o ridotta nei casi suddetti) di oltre il 20 per cento della stessa, si assume come « reddito netto » per la sovrimposta il reddito effettivo. Altrimenti, si assume la rendita catastale rivalutata ed eventualmente maggiorata o ridotta.

Il reddito effettivo inferiore a siffatta rendita catastale, pertanto, non ha alcuna rilevanza. Esso rileva soltanto nel caso in cui sia inferiore alla predetta rendita di oltre il 20 per cento della stessa ed il divario sia dovuto a limitazioni di legge alla libera determinazione del canone di locazione. Verificandosi tale fattispecie, il « reddito netto » è dato dal reddito effettivo, a condizione però che il particolare beneficio venga richiesto espressamente nella prossima dichiarazione dei redditi agli effetti delle imposte erariali.

b/2) Abitazioni non di lusso di nuova costruzione, ultimate dopo il 25 gennaio 1982, concesse in locazione in regime di equo canone, non aventi le caratteristiche previste per le abitazioni classificate nelle categorie catastali *A*/1, *A*/7, *A*/8 e *A*/9 ed ubicate nei comuni indicati sotto la precedente lettera *a*/4).

Il « reddito netto » è dato dal 50 per cento del reddito effettivo.

L'agevolazione si applica a condizione che siano state o vengano effettuate le comunicazioni all'ufficio delle imposte dirette, previste agli effetti delle imposte erariali sui redditi.

Si riporta qui di seguito la tabella dei coefficienti di aggiornamento delle rendite catastali, valevoli per l'anno 1982.

Tabella dei coefficienti di aggiornamento delle rendite catastali

(Decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 1° marzo 1983)

Gruppi	Simboli delle categorie	Coefficienti
I - *Immobili a destinazione ordinaria*:		
Gruppo *A* (unità immobiliari per uso di abitazioni o assimilabili):		
Abitazioni di tipo signorile .	A/1	300
Abitazioni di tipo civile	A/2	230
Abitazioni di tipo economico .	A/3	210
Abitazioni di tipo popolare .	A/4	180
Abitazioni di tipo ultrapopolare .	A/5	170
Abitazioni di tipo rurale .	A/6	180
Abitazioni in villini .	A/7	270
Abitazioni in ville .	A/8	340
Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici .	A/9	150
Uffici e studi privati .	A/10	380
Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi	A/11	195
Gruppo *B* (unità immobiliari per uso di alloggi collettivi):		
Collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari, caserme .	B/1	250
Case di cura ed ospedali (compresi quelli costruiti o adattati per tali speciali scopi e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni) .	B/2	250
Prigioni e riformatori .	B/3	250
Uffici pubblici .	B/4	250
Scuole e laboratori scientifici .	B/5	250
Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno sede in edifici della categoria A/9	B/6	150
Cappelle ed oratori non destinati all'esercizio pubblico dei culti .	B/7	250
Magazzini sotterranei per depositi di derrate	B/8	250
Gruppo *C* (unità immobiliari a destinazione ordinaria commerciale e varia):		
Negozi e botteghe .	C/1	350
Magazzini e locali di deposito .	C/2	305
Laboratori per arti e mestieri .	C/3	305
Fabbricati e locali per esercizi sportivi .	C/4	305
Stabilimenti balneari e di acque curative .	C/5	305
Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse	C/6	305
Tettoie chiuse o aperte .	C/7	305
II - *Immobili a destinazione speciale*:		
(Opifici ed in genere fabbricati costruiti per le speciali esigenze di un'attività industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni)	da D/1 a D/9	350
III - *Immobili a destinazione particolare*:		
(Altre unità immobiliari che, per le singolarità delle loro caratteristiche, non siano raggruppabili in classi)	da E/1 a E/9	210

Ovviamente il « reddito netto » va assunto, e quindi indicato nella apposita colonna dei moduli di versamento, in riferimento al periodo di possesso del fabbricato.

In sede di versamento in acconto rileverà il periodo di possesso nel corso dell'arco di tempo intercorrente dal 1° gennaio al 31 ottobre 1983, mentre in sede di versamento a saldo rileverà il periodo di possesso nel corso dell'intero anno 1983.

Il periodo di possesso va indicato nell'apposita colonna dei moduli di versamento.

Si richiama l'attenzione sul fatto che nella colonna « reddito netto » va riportato l'intero reddito relativo all'unità immobiliare. In caso di contitolarità del diritto reale, pertanto, ciascun contitolare indicherà in tale colonna l'intero reddito; la quota di esso imputabile al contitolare, e sulla quale deve essere calcolata la sovrimposta dovuta dallo stesso, va indicata nella successiva colonna intestata « quota di reddito imponibile ».

Esempio:

Si ipotizzi: una unità immobiliare acquistata in comproprietà da due coniugi per quote uguali all'inizio del mese di marzo del 1983, destinata a residenza secondaria dei coniugi medesimi, con rendita catastale rivalutata di L. 2.400.000 annue.

In sede di acconto:

Nella colonna « reddito netto » ciascun coniuge indicherà L. 2.133.000 [e cioè 2.400.000 12 = 200.000; 200.000 × 8 (mesi di possesso fino al 31 ottobre 1983) = 1.600.000; 1.600.000 + 1/3 (trattandosi di residenza secondaria) = 2.133.000].

Nella colonna « deduzione dal reddito », qualora si tratta di abitazione non di lusso esente da ILOR, ciascun coniuge indicherà L. 126.664 [190.000 12 = 15.833; 15.833 × 8 (mesi di possesso) = 126.664].

Nella colonna « quota di reddito imponibile » ciascun coniuge indicherà L. 1.003.168 [2.133.000 — 126.664 = 2.006.336; 2.006.336 2 (trattandosi di comproprietà per quote uguali) = 1.003.168].

In sede di versamento a saldo, restando immutati i coefficienti e la destinazione:

Nella colonna « reddito netto » ciascun coniuge indicherà L. 2.666.666 [cioè 2.400.000 12 = 200.000; 200.000 × 10 (mesi di possesso nell'anno 1983) = 2.000.000; 2.000.000 + 1/3 = 2.666.666].

Nella colonna « deduzione dal reddito » ciascun coniuge indicherà L. 158.333 [190.000 12 = 15.833; 15.833 × 10 (mesi di possesso nell'anno 1983) = 158.333].

Nella colonna « quota di reddito imponibile » ciascun coniuge indicherà L. 1.254.166 (2.666.666 — 158.333 = 2.508.333; 2.508.333 2 = 1.254.166).

La determinazione del reddito non presenta particolari problemi allorquando la destinazione ed utilizzazione del fabbricato rimangano invariate nel corso dell'anno 1983.

Problemi possono invece presentarsi nel caso inverso.

Al riguardo si precisa, innanzitutto, che il « reddito netto » o e espresso dalla rendita catastale rivalutata (ed eventualmente maggiorata o ridotta) oppure e espresso dal reddito effettivo, a seconda dei casi.

In altri termini il « reddito netto » non può mai risultare composto dalla somma di una parte della rendita catastale e di parte o tutto il reddito effettivo.

Esempio:

Si ipotizzi:

unità immobiliare non rientrante tra quelle di cui al precedente punto *b*/2): utilizzata come abitazione principale dal possessore nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1983; data in locazione dal 1° luglio al canone mensile di L. 300.000;

rendita catastale annua rivalutata = L. 1.000.000.

In sede di versamento in acconto il contribuente rapporterà la rendita catastale del periodo di possesso e cioe L. 833.333 (1.000.000 : 12 = 83.333; 83.333 × 10 = 833.333) con il reddito effettivo di L. 900.000; 300.000 × 4 mesi = 1.200.000; 1.200.000 — 25% (quota forfettaria) = 900.000.

Assumerà, quindi, come « reddito netto » del periodo dal 1° gennaio al 31 ottobre L. 833.333, in quanto il reddito effettivo non supera di oltre il 20 per cento la rendita catastale rivalutata.

In sede di versamento a saldo, fermi restando i coefficienti di aggiornamento delle rendite ed il canone di locazione, il contribuente rapporterà la rendita del periodo di possesso (intero anno 1983) e cioè lire 1.000.000 con il reddito effettivo di L. 1.350.000 (300.000 × 6 = 1.800.000; 1.800.000 — 25% = 1.350.000).

Assumerà, quindi, come « reddito netto » dell'intero anno 1983 L. 1.350.000, in quanto il reddito effettivo supera di oltre il 20 per cento la rendita catastale rivalutata.

Per i fabbricati appartenenti a soggetti diversi dalle persone fisiche.

Valgono gli stessi criteri di massima sovraenunciati, con gli adattamenti legati alla particolarità dei soggetti.

In tema di unità immobiliari a disposizione soggette all'aumento del terzo della rendita catastale rivalutata — ad esempio — devono intendersi per tali non solo quelle utilizzate come residenza secondaria dai soci, associati o partecipanti, ma tutte le unità immobiliari per uso di abitazione od assimilabili che non formino oggetto dell'attività di vendita dell'impresa, non costituiscano beni strumentali e non siano destinate alla locazione.

Per i fabbricati appartenenti alle imprese.

Per i redditi dei fabbricati relativi all'impresa, non costituenti beni strumentali per l'esercizio della stessa (i quali, come già detto, sono esclusi dalla sovrimposta), posseduti da imprenditori — persone fisiche o soggetti diversi — valgono gli stessi criteri di massima sovraillustrati.

Si richiama, in proposito, la norma contenuta nel secondo periodo del settimo comma dell'art. 20 del decreto-legge in oggetto, in forza della quale « Per i fabbricati posseduti da imprese, non costituenti beni strumentali per l'esercizio della loro attività, la sovrimposta si applica sul reddito separatamente determinato con i criteri e con le modalità di cui al titolo II dello stesso decreto n. 597 del 1973 ».

Deduzione dal reddito.

La deduzione dal reddito di L. 190.000 annue (equivalenti a L. 15.833 mensili) spetta alle unità immobiliari destinate ad abitazione non di lusso, secondo i criteri di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, le quali fruiscano dell'esenzione dall'imposta locale sui redditi (ILOR).

Condizioni essenziali sono quindi: 1) la destinazione ad abitazione non di lusso, indipendentemente dal fatto che l'unità immobiliare sia utilizzata direttamente dal possessore ovvero sia tenuta sfitta o sia concessa in locazione. La destinazione ad abitazione deve sussistere sia in relazione alle caratteristiche proprie dell'unità immobiliare, sia in relazione alla utilizzazione di fatto (non tornerà pertanto applicabile il particolare beneficio alle unità immobiliari che siano catastalmente classificate o classificabili come abitazioni ma che, di fatto, vengano ad esempio utilizzate come ufficio o studio privato); 2) l'esenzione da ILOR

del reddito dell'unità immobiliare, qualunque sia il motivo della esenzione (in proposito si ricorda che una ulteriore forma di esenzione da ILOR è stata ultimamente introdotta dall'art. 7 della legge 22 aprile 1982, n. 168, in relazione ai redditi delle abitazioni non di lusso di nuova costruzione, ubicate nei cosiddetti « Comuni ad alta tensione abitativa » e concesse in locazione in regime di equo canone - vd. anche punto *b/2)* del precedente paragrafo).

Siffatte condizioni devono sussistere nell'anno di applicazione della sovrimposta e, cioè, nel 1983.

La deduzione è riferita alla singola unità immobiliare e non alle persone dei possessori. Pertanto la deduzione va operata sull'intero reddito dell'unità immobiliare e per ciascuna unità immobiliare.

Inoltre essa spetta proporzionalmente al periodo di possesso nel corso dell'anno 1983, non computandosi o computandosi per un intero mese le frazioni rispettivamente fino a quindici giorni e quelle eccedenti i quindici giorni.

Esempio:

Si ipotizzi:

due abitazioni non di lusso acquistate in comunione da due coniugi, l'una il 18 febbraio 1983 e l'altra il successivo 5 aprile:

dalla data di acquisto al 31 ottobre 1983, il « reddito netto » dell'una è di L. 1.500.000; il « reddito netto » dell'altra è di L. 1.000.000.

In sede di versamento dell'acconto, ogni coniuge distintamente per ciascuna unità immobiliare (come già evidenziato nei precedenti esempi) indicherà nel proprio modulo di versamento, alla colonna « periodo di possesso » il periodo dal 18 febbraio 1983 al 31 ottobre 1983 per l'una ed il periodo dal 5 aprile 1983 al 31 ottobre 1983 per l'altra; riporterà quindi nella colonna « reddito netto » l'intero reddito di ogni unità immobiliare relativo al periodo considerato e, cioè, rispettivamente L. 1.500.000 e L. 1.000.000; indicherà nella colonna « deduzione dal reddito » l'importo di L. 126.664 (15.833 × 8 mesi, non computandosi il mese di febbraio) per l'una e l'importo di L. 110.831 (15.833 × 7 mesi, computandosi il mese di aprile) per l'altra; indicherà, quindi, nella colonna « quota di reddito imponibile » L. 686.668 (1.500.000 — 126.664 = 1.373.336; 1.373.336 : 2 = 686.668) per l'una e L. 444.584 (1.000.000 — 110.831 = 889.169; 889.169 2 = 444.584) per l'altra; ciascun coniuge calcolerà, ed indicherà nella apposita colonna la sovrimposta da lui dovuta per ogni unità immobiliare che, ipotizzando una aliquota del 20%, è di L. 137.333 per l'una e di L. 88.917 per l'altra; ciascun coniuge verserà quindi in acconto L. 137.333 più L. 88.917 (e cioè in totale L. 226.000 arrotondate) indicando tali importi nella apposita colonna del modulo (complessivamente i due coniugi avranno versato in acconto L. 452.000).

In sede di versamento a saldo, proseguendo lo stato di possesso negli altri due mesi di novembre e dicembre ed ipotizzando che il « reddito netto » sia di L. 1.900.000 dal 18 febbraio 1983 al 31 dicembre 1983 per la prima abitazione e di L. 1.300.000 dal 5 aprile 1983 al 31 dicembre 1983 per la seconda abitazione, ogni coniuge distintamente per ciascuna unità immobiliare:

indicherà nel proprio modulo di versamento, alla colonna « periodo di possesso » il periodo dal 18 febbraio 1983 al 31 dicembre 1983 per l'una ed il periodo dal 5 aprile 1983 al 31 dicembre 1983 per l'altra; riporterà quindi nella colonna « reddito netto » l'intero reddito di ogni unità immobiliare riferito a tutto il predetto periodo di possesso nel corso dell'anno 1983 e, cioè, L. 1.900.000 per l'una abitazione e lire 1.300.000 per l'altra; indicherà nella colonna « deduzione dal reddito » l'importo di L. 158.333 (15.833 × 10 mesi) per la prima e di L. 142.497 (15.833 × 9 mesi) per la seconda; indicherà, quindi, nella colonna « quota di reddito imponibile » L. 870.833 (1.900.000 — 158.333 = 1.741.667; 1.741.667 2 = 870.833) per la prima abitazione e L. 578.751 (1.300.000 — 142.497 = 1.157.503; 1.157.503 : 2 = 578.751) per la seconda;

ciascun coniuge calcolerà, ed indicherà nella apposita colonna, la sovrimposta da lui dovuta per ogni unità immobiliare relativamente a tutto il periodo di possesso nel corso dell'anno 1983. Essendo l'aliquota ipotizzata del 20%, la sovrimposta dovuta sarà di L. 174.166 (20% di 870.833) per la prima e di L. 115.750 (20% di 578.751) per la seconda;

ciascun coniuge indicherà nell'apposita colonna, per ogni unità immobiliare, la sovrimposta già versata in acconto che è di L. 137.333 per la prima unità e di L. 88.917 per la seconda; quindi, indicherà nella colonna della « sovrimposta versata a saldo » L. 36.833 (174.166 — 137.333) per la prima abitazione e lire 26.833 (115.750 — 88.917) per la seconda, procedendo così al versamento di L. 63.666 arrotondate a L. 64.000.

(Complessivamente i due coniugi avranno versato a saldo L. 128.000).

Come già anticipato nel primo paragrafo della parte seconda al quale si fa rinvio per maggiori dettagli, la deduzione in discorso può essere richiesta anche per le abitazioni non di lusso soggette ad ILOR in luogo della aliquota ridotta.

Aliquota della sovrimposta.

L'aliquota della sovrimposta da applicare alla quota di reddito imponibile (che ovviamente sarà l'intero reddito quando il possessore è unico), è quella deliberata dal comune.

Essa figura nell'elenco citato in « Premessa » e può essere dell'8, o del 12, o del 16, o del 20 per cento.

L'aliquota è ridotta al 60 per cento per i fabbricati il cui reddito è soggetto ad ILOR.

Per comodità si riporta qui di seguito un quadro di corrispondenza fra aliquote intere ed aliquote ridotte.

Se l'aliquota deliberata dal comune ove è ubicato il fabbricato è:	L'aliquota ridotta è:
20 %	12,0 %
16 %	9,6 %
12 %	7,2 %
8 %	4,8 %

La misura dell'aliquota, intera o ridotta, deve essere indicata nell'apposita colonna del modulo di versamento.

Delle correlazioni esistenti fra deduzione dal reddito ed aliquota si è già trattato ampiamente nel primo paragrafo della presente parte seconda (vedasi in modo particolare i punti 1*a*), 1*b*), 1*c*) e 2) di tale paragrafo).

Dalla casistica ivi esposta emerge chiaramente che è possibile il verificarsi soltanto di tre fattispecie: ammissibilità della deduzione, ma aliquota intera; inammissibilità della deduzione, ma aliquota ridotta; inammissibilità della deduzione ed aliquota intera. E' assolutamente escluso pertanto che possano coesistere per un determinato reddito entrambe le agevolazioni: deduzione dal reddito ed aliquota ridotta.

Problemi possono sorgere in relazione a variazioni nel corso dell'anno 1983 che influiscano sulla spettanza dell'uno o dell'altro beneficio. E' il caso, per esempio, di una abitazione non di lusso il cui reddito sia per una prima parte dell'anno esente da ILOR e per la restante parte soggetto a tale imposta per intervenuta cessazione della esenzione.

In tal caso occorrerà procedere a due liquidazioni della sovrimposta per la stessa unità immobiliare: l'una per la parte di reddito esente da ILOR, con applicazione della deduzione rapportata al periodo di possesso in esenzione e della aliquota della sovrimposta in misura intera; l'altra, per la restante parte di reddito soggetto ad ILOR, con applicazione dell'aliquota della sovrimposta in misura ridotta e senza deduzione.

Sarà allora necessario utilizzare, per l'unica unità immobiliare, due righi della distinta di versamento diretto oppure entrambi i quadri del retro del bollettino di conto corrente postale, con l'avvertenza di correggere il numero d'ordine prestampato in modo che risulti evidenziato che si tratta di due liquidazioni afferenti la stessa unità immobiliare.

Sovrimposta dovuta e versamenti.

Si fa rinvio a quanto già finora diffusamente trattato ed esemplificato.

Occorre soltanto ribadire che in sede di versamento a saldo la liquidazione della sovrimposta non va operata soltanto in relazione ai due mesi restanti di novembre e dicembre, bensì con riferimento a tutto il periodo di possesso nel corso dell'anno 1983. Della sovrimposta versata in acconto si terrà conto sottraendola da quella dovuta per l'intero anno 1983.

Parte terza

ALTRI DATI DA INDICARE SUI MODULI

Oltre agli elementi per la liquidazione della sovrimposta, precedentemente trattati e che vanno riportati negli appositi spazi della distinta di versamento o del retro del bollettino di conto corrente postale, devono essere indicati sui moduli di versamento altri dati che vengono qui di seguito illustrati.

Dati relativi al contribuente.

Devono essere quelli del soggetto passivo della sovrimposta, di cui è stato già trattato nell'apposito paragrafo.

Negli spazi all'uopo predisposti sui moduli di versamento va riportato: il cognome e nome del contribuente (per le donne coniugate va indicato il cognome da nubile; per i soggetti diversi dalle persone fisiche va indicata la denominazione o ragione sociale); il suo domicilio fiscale ed il codice fiscale, determinati secondo le regole ed agli effetti delle imposte erariali sui redditi; il comune e la data di nascita, ovviamente per le sole persone fisiche (per chi è nato all'estero va indicato lo Stato estero, in luogo del comune di nascita; il sesso (sulla distinta di versamento diretto si indicherà la lettera M per maschio o la lettera F per femmina; sul bollettino di conto corrente postale sarà barrata con una x la casella che interessa).

Dati relativi ai fabbricati.

Per ogni unità immobiliare deve essere indicata la ubicazione, specificandone la via o piazza, il numero civico, l'interno ed il codice di avviamento postale. Non occorre indicare il comune ove è ubicata l'unità stessa in quanto esso non può che essere quello a cui favore è eseguito il versamento della sovrimposta.

In alcuni casi non è possibile indicare siffatti elementi perché difetta nella zona del comune in cui è ubicato il fabbricato una toponomastica ufficiale. Dovrà, allora, essere fornito ogni elemento utile all'identificazione della località ed ove possibile il dato di riferimento della mappa catastale.

Altri elementi.

Il comune in favore del quale va effettuato il versamento della sovrimposta — si ribadisce, ancora una volta — è quello ove è ubicato il fabbricato.

Tale comune va indicato sui moduli con la denominazione completa e precisa. Si raccomanda, al riguardo, di porre particolare cura nella compilazione del bollettino di conto corrente postale (qualora si intenda utilizzare tale mezzo di pagamento) riportando con la massima chiarezza e precisione la denominazione del comune ed il numero del suo conto corrente postale sul quale deve essere eseguito il versamento.

Le caselle da barrare con una x sono quelle che interessano.

Pertanto, in caso di versamento in acconto va barrata la casella posta a fianco delle parole « in acconto ». Analogamente si opererà in sede di versamento a saldo.

Se l'unità immobiliare è esente da ILOR va barrata la seguente casella: |SI| sulla distinta di versamento diretto; SI |□| sul bollettino di conto corrente postale. Se è soggetta ad ILOR va barrata l'altra casella, rispettivamente, |NO| oppure NO |□|.

Se l'unità immobiliare è destinata ad abitazione va barrata la seguente casella: |SI| sulla distinta di versamento diretto; abit. |□| sul bollettino di conto corrente postale. Se non è destinata ad abitazione va barrata l'altra casella, rispettivamente, |NO| oppure non abit. |□|.

La firma sulla distinta di versamento diretto o sul retro del bollettino di conto corrente postale deve essere del contribuente o del suo rappresentante legale o negoziale.

Si richiama l'attenzione sul fatto che il bollettino di conto corrente postale deve essere compilato in tutte le tre sezioni che lo compongono.

In particolare, sul retro del bollettino figurano 2 quadri contraddistinti con i numeri d'ordine 1 e 2. Ogni quadro si riferisce ad una unità immobiliare, per cui il bollettino può essere utilizzato al massimo per 2 unità immobiliari. Il quadro 1 figura sia nel retro della sezione « ricevuta » sia nel retro della sezione « certificato di accreditamento »; la stessa collocazione trova il sottostante quadro 2. Il quadro 1 deve contenere i medesimi dati in entrambe le sezioni del bollettino; lo stesso dicasi per il quadro 2.

Esempio di compilazione del retro di un bollettino di c/c postale per il versamento in acconto, ipotizzando una abitazione soggetta ad ILOR posseduta dal 1° gennaio al 31 ottobre e ubicata nel comune di Torino.

VERSAMENTO DELLA SOVRIMPOSTA COMUNALE SUL REDDITO DEI FABBRICATI
RELATIVO ALL'ANNO 1983: In acconto ☒ a saldo □

1
ubicazione dell'unità immobiliare: indirizzo — Via Roma 24, int. 3 — destinazione abit. ☒ non abit. □
esente da ILOR SI □ NO ☒ | periodo possesso da 01/01 a 31/10 | reddito netto 1.000.000 | deduzione dal reddito
quota di redd. imponibile 1.000.000 | aliq. appl. 12 | sovrimposta dovuta 120.000 | sovrimposta versata in acc. 120.000 | sovrimposta versata a saldo

2
ubicazione dell'unità immobiliare: indirizzo — destinazione abit. □ non abit. □
esente da ILOR SI □ NO □ | periodo possesso da a | reddito netto | deduzione dal reddito
quota di redd. imponibile | aliq. appl. | sovrimposta dovuta | sovrimposta versata in acc. | sovrimposta versata a saldo

Per eseguire il ve pilare in tutte le indicando con chi del conto riceve: NON SONO AV CELLATURE, AP La ricevuta de-stale, in tutti-mento è a le somme paga ver-samento è

Scrivere stampatello

1) Il favore del C

2) È effettuato saldo, entro

3) dati alle 1.000 in è superiore-riore; da nubile.

VERSAMENTO DELLA SOVRIMPOSTA COMUNALE SUL REDDITO DEI FABBRICATI
RELATIVO ALL'ANNO 1983: In acconto ☒ a saldo □

1
ubicazione dell'unità immobiliare: indirizzo — Via Roma 24, int. 3 — destinazione abit. ☒ non abit. □
esente da ILOR SI □ NO ☒ | periodo possesso da 01/01 a 31/10 | reddito netto 1.000.000 | deduzione dal reddito
quota di redd. imponibile 1.000.000 | aliq. appl. 12 | sovrimposta dovuta 120.000 | sovrimposta versata in acc. 120.000 | sovrimposta versata a saldo

2
ubicazione dell'unità immobiliare: indirizzo — destinazione abit. □ non abit. □
esente da ILOR SI □ NO □ | periodo possesso da a | reddito netto | deduzione dal reddito
quota di redd. imponibile | aliq. appl. | sovrimposta dovuta | sovrimposta versata in acc. | sovrimposta versata a saldo

SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRIBUENTE ....

Sanzioni.

Si riportano qui di seguito le sanzioni previste dall'art. 23 del decreto-legge in oggetto.

Per l'omesso o insufficiente versamento della sovrimposta nei termini è dovuta una soprattassa pari al 50 per cento della sovrimposta evasa; la soprattassa è ridotta al 10 per cento se il versamento è eseguito entro i novanta giorni successivi a quello in cui doveva essere effettuato, sempreché non siano state comunicate liquidazioni o notificati avvisi di accertamento.

Per l'omesso o insufficiente versamento della sovrimposta per il cui recupero deve procedersi con avviso di accertamento, si applica, oltre alla soprattassa, la pena pecuniaria da una o due volte l'ammontare della sovrimposta o della maggiore sovrimposta dovuta. La pena pecuniaria è ridotta alla metà se il maggior reddito accertato è inferiore ad un quarto di quello sul quale è stata pagata la sovrimposta e non si applica quando la sovrimposta dovuta è inferiore a lire diecimila.

Se la distinta di versamento non è presentata o è redatta in modo non conforme al modello approvato dal Ministro delle finanze o se non contiene tutti i dati e gli elementi prescritti si applica la pena pecuniaria da 20.000 a 100.000 lire per ogni fabbricato al quale i dati e gli elementi si riferiscono.

Sulle somme dovute per sovrimposta si applicano gli interessi moratori nella misura del 6 per cento per ogni semestre decorrente dalla data in cui il pagamento avrebbe dovuto essere eseguito.

Indeducibilità della sovrimposta.

La sovrimposta versata non è deducibile ai fini delle imposte erariali sui redditi.

* * *

Alle intendenze di finanza viene inviato un congruo numero di copie della presente circolare per il successivo, urgente inoltro a tutti i comuni compresi nella propria circoscrizione.

Il Ministro: VISENTINI

(5556)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a posti di operaio di prima, di seconda e di terza categoria presso l'Università di Cagliari

E' indetto pubblico concorso, per esami, a quattro posti di operaio di prima categoria in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti dello Stato (quarta qualifica funzionale) presso l'Università di Cagliari per le seguenti qualifiche di mestiere:

un posto di elettrotecnico;
un posto di elettricista;
un posto di idraulico - tubista - saldatore;
un posto di muratore.

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Cagliari, ufficio concorsi, via Università n. 40, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Cagliari.

E' indetto pubblico concorso, per esami, a quattro posti di operaio di terza categoria in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti dello Stato (terza qualifica funzionale) presso l'Università di Cagliari per le seguenti qualifiche di mestiere:

un posto di elettricista;
due posti di muratore;
un posto di idraulico - tubista - saldatore.

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Cagliari - Ufficio concorsi, via Università n. 40, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Cagliari.

E' indetto pubblico concorso, per esami, a tre posti di operaio di terza categoria in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti dello Stato (seconda qualifica funzionale) presso l'Università degli studi di Cagliari per la seguente qualifica di mestiere:

tre posti di manovale.

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Cagliari - Ufficio concorsi, via Università n. 40, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Cagliari.

(5531)

Concorsi a posti di tecnico coadiutore e di tecnico esecutivo presso l'Università di Genova

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

Istituto di anatomia umana (per le esigenze della cattedra di clinica di malattie infettive e tropicali) . posti 1

Titolo di studio richiesto: **diploma di istruzione secondaria** di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il **diploma di maturità** professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Genova, via Balbi n. 5, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Genova.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso i servizi e per il posto sotto indicato:

Rettorato:

Servizi generali (per l'ufficio tecnico) posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Genova, via Balbi n. 5, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Genova.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso il laboratorio e per il posto sotto indicato:

Facoltà di ingegneria:

laboratorio di chimica posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Genova, via Balbi n. 5, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Genova.

(5532)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Trieste.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Trieste, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 141, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Trieste, facoltà di ingegneria, istituto di disegno, via F. Severo, 152, Trieste, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 24 ottobre 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 25 ottobre 1983, ore 9.

(5574)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Milano.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Milano, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 64, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 5 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Milano, facoltà di medicina e chirurgia, istituto di igiene, via F. Sforza, 35, Milano, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 17 novembre 1983, ore 9;
seconda prova: 18 novembre 1983, ore 9.

(5575)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

Concorsi pubblici nei ruoli locali delle amministrazioni dello Stato, in provincia di Bolzano

Con decreto 25 marzo 1983, n. 20299/PR.I, registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 1983, registro n. 1, foglio n. 309, e pubblicato nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 48 del 27 settembre 1983, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto di ispettore tecnico in prova nei ruoli locali, istituiti nella provincia di Bolzano, del personale direttivo della motorizzazione civile. Il posto è riservato a cittadini italiani appartenenti al gruppo linguistico tedesco. Il concorso è aperto solo a coloro che abbiano superato l'esame di accertamento di conoscenza delle due lingue, italiana e tedesca, nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. Il termine per la presentazione al concorso è fissato in trenta giorni dalla anzidetta data del 27 settembre 1983.

Con decreto 13 giugno 1983, n. 20547/PR.I, registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 1983, registro n. 1, foglio n. 304, e pubblicato nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 47 del 20 settembre 1983, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un concorso pubblico, per esami, a due posti di assistente nei ruoli locali, istituiti nella provincia di Bolzano, del personale tecnico esecutivo dell'Azienda autonoma delle strade. Detti due posti sono riservati a cittadini italiani appartenenti al gruppo linguistico tedesco. Il concorso è aperto solo a coloro che abbiano superato l'esame di accertamento di conoscenza delle due lingue, italiana e tedesca, nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. Il termine per la partecipazione al concorso è fissato in trenta giorni dalla anzidetta data del 20 settembre 1983.

Con decreto 21 giugno 1983, n. 20513/PR.I, registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 1983, registro n. 1, foglio n. 305, e pubblicato nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 47 del 20 settembre 1983, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un concorso pubblico, per esami, a quattro posti per la nomina alla qualifica di consigliere amministrativo in prova, categoria VII/A, nei ruoli locali, istituiti nella provincia di Bolzano, del personale direttivo delle poste e telecomunicazioni. Di detti posti uno è riservato a cittadini italiani appartenenti al gruppo linguistico italiano e tre posti sono riservati agli appartenenti al gruppo linguistico tedesco. Il concorso è aperto solo a coloro che abbiano superato l'esame di accertamento di conoscenza delle due lingue, italiana e tedesca, nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. Il termine per la partecipazione al concorso è fissato in trenta giorni dall'anzidetta data del 20 settembre 1983.

(5579)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 272 del 4 ottobre 1983, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Azienda municipalizzata centrale del latte di Milano: Concorso pubblico, per titoli integrato da colloquio, per il posto di capo del servizio commerciale.

Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, in Padova: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a cinque posti di assistente, livello VI, in possesso della laurea in medicina veterinaria, un posto di aiuto, livello VIII ed un posto di addetto ai servizi, qualificato, livello III.

Ordine dei medici della provincia di Roma: Concorsi pubblici, per esami, ad un posto della qualifica di agente tecnico ed un posto della qualifica di dirigente.

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100832750)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r, - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 81.000
	semestrale	L. 45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 113.000
	semestrale	L. 62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi ai concorsi:*	
	annuale	L. 108.000
	semestrale	L. 60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:*	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 186.000
	semestrale	L. 104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »

Abbonamento annuale	L. 37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »

Abbonamento annuale	L. 20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.000

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 73.000
Abbonamento semestrale	L. 40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.